MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"HIROSHI SHIRAI FERRARA"

Ai sensi della delibera CONI n. 255/2023 – Osservatorio Permanente CONI per le Politiche di Safeguarding – Linee Guida Safeguarding US ACLI

*****

Approvato da	Consiglio Direttivo/ in data 30/08/2024

Versione	Data	Modifiche
1.0	30/08/2024	Prima emissione

Il Modello di Organizzazione e Gestione Controllo sportivo, compresi i relativi Allegati, è un documento riservato e di proprietà della associazione o società sportiva dilettantistica affiliata a US ACLI. In quanto tale non potrà essere divulgato a terzi, interamente o in parte, senza espressa autorizzazione da parte del Presidente.

*****

Il presente Modello è stato predisposto da **UNIONE SPORTIVA ACLI** per le proprie Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, grazie all'assistenza professionale dello Studio e-IUS Tax&Legal.

SOMMARIO

1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING E RIFERIMENTI NORMATIVI....3
1.1 Inquadramento generale....3
2. DESTINATARI....4
3. RIFERIMENTI INTERNI....4
4. FATTISPECIE, CONDOTTE E CALCOLO DEL RISCHIO....4
4.1 Norme statali di riferimento....5
4.2 Delibera CONI n. 255/2023 e Principi fondamentali CONI per le Politiche di Safeguarding....8
4.3 Fattispecie e condotte di abuso, violenza e discriminazione....8
4.3.1 Illeciti e descrizione delle fattispecie di reato, sanzioni ed esempi concreti....8
4.3.2 Illeciti rilevanti ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 dei Principi fondamentali CONI per le Politiche di Safeguarding e delle Linee Guida Safeguarding US ACLI. 9
4.3.3 Tabella riepilogativa delle condotte illecite e riferimenti normativi .... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
4.3.4 Tabella del rischio per ogni singola condotta e fattispecie di reato .... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
5. FUNZIONI DELLA ASD HIROSHI SHIRAI FERRARA SPORTIVA DILETTANTISTICA....12
5.1 Funzioni della ASD Hiroshi Shirai Ferrara 12
5.2 Deleghe, procure e autorizzazioni....12
6. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI MINORI....12
7. INDIVIDUAZIONI DELLE FUNZIONI COINVOLTE....13
8. ELENCAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI A RISCHIO....13
9. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE APPLICABILI A TUTTI I REATI, FATTISPECIE e CONDOTTE....14
9.1 Principi generali di comportamento per l'ASD Hiroshi Shirai Ferrara e destinatari....14
9.2 Principi speciali di comportamento....17
9.2.1 Obblighi per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara e destinatari....17
9.2.2 Obblighi per il Responsabile della protezione dei minori....24
9.2.3 Divieti 28
9.2.4 Norme di condotta speciali 30
10. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE....32
11. CODICE ETICO E DI CONDOTTA....32
12. DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE....32
13. SANZIONI DISCIPLINARI....33
14. FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI MINORI....33
14.1 Flussi di evento....33
14.2 Flussi periodici....34
15. DISPOSIZIONI FINALI 35
16. ALLEGATI AL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO SPORTIVO DELLA ASD HIROSHI SHIRAI FERRARA....36

1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLA NORMATIVA SAFEGUARDING E RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Inquadramento generale

La Riforma dello Sport, di cui alla legge delega n. 86/2019 e attuata ad opera di 5 decreti legislativi (36, 37, 38, 39 e 40 del 2021), dei quali il più rilevante ai fini che qui occupano è il Dlgs 39/2021. Quest'ultimo, all'articolo 16, rubricato «*Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport*» ha introdotto (comma 1) l'obbligo, tra gli altri, per gli Enti di promozione sportiva (ivi inclusa **UNIONE SPORTIVA ACLI**), sentito il parere del CONI, di redigere, entro il 31 agosto 2023, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva (c.d. **MOCAS**) e codici etici e di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché (comma 2), l'obbligo, per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) affiliate di predisporre e adottare, entro 12 mesi dalla comunicazione delle citate linee guida, i MOCAS e codici etici e di condotta ad esse conformi.

Merita specifica segnalazione anche l'art. 33, comma 6, del Dlgs 36/2021, il quale prevede la designazione di un Responsabile della protezione dei minori (c.d. Responsabile Safeguarding), allo scopo di contrastare ogni tipo di abuso e violenza sui minori, nonché di garantire la protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Le previsioni in parola hanno trovato attuazione con la delibera CONI n. 255/2023 e la delibera 159/89 del 28 giugno scorso che hanno fissato al 31 dicembre 2024 il termine per le ASD e SSD di nominare il proprio Responsabile Safeguarding.

In conformità alle delibere del CONI e dell'Osservatorio Permanente del CONI sulle Politiche di Safeguarding, **UNIONE SPORTIVA ACLI** ha adottato in data 02 dicembre 2023 il Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione (c.d. **Linee Guida Safeguarding US ACLI**), rivolto alle ASD e SSD affiliate alle quali spetta l'obbligo di elaborare il proprio Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, ovvero di integrare il proprio Modello in senso conforme alla riforma.

Il presente Modello ha lo scopo di attuare le citate disposizioni legislative e del CONI per l'Associazione sportiva dilettantistica Hiroshi Shirai (nel prosieguo anche solo la "Associazione"/"Società") al fine di tutelare i minori e prevenire ogni forma di abuso, molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Dlgs 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e, quindi, garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi attraverso misure e protocolli/procedure di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai citati fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni.

2. DESTINATARI

I soggetti tenuti al rispetto del presente Modello sono i seguenti:

a) **associati** della ASD Hiroshi Shirai Ferrara, al contempo **tesserati** di **UNIONE SPORTIVA ACLI**;
b) coloro che intrattengono rapporti di **lavoro o volontariato** con la ASD Hiroshi Shirai Ferrara;
c) coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la ASD Hiroshi Shirai Ferrara, compresi consulenti, liberi professionisti etc.;
d) soggetto legato alla ASD Hiroshi Shirai Ferrara (es. fornitori, soggetti terzi che hanno rapporti con l'ente per lo svolgimento delle attività).
e) In ogni caso ogni soggetto che a qualsiasi titolo e ruolo entra o può entrare in contatto (anche solo potenzialmente) con i tesserati/soggetti minorenni;

3. RIFERIMENTI INTERNI

- Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, c.d. Linee Guida Safeguarding US ACLI (**ALLEGATO 1**);
- Procedure di segnalazione della ASD Hiroshi Shirai Ferrara affiliata a US ACLI (**ALLEGATO 2**).

4. FATTISPECIE, CONDOTTE E CALCOLO DEL RISCHIO

Allo scopo di conoscere le normative di riferimento e tutte le condotte che il presente Modello intende prevenire, nonché per rendere immediatamente individuabili i processi sensibili e i protocolli preventivi applicabili per fronteggiare il rischio di commissione delle citate condotte e reati contro i minori, le singole fattispecie e condotte verranno di seguito descritte secondo i seguenti raggruppamenti (per una lettura integrale si rinvia al testo di legge) :

4.1 Norme statali di riferimento (di cui decreti legislativi 36 e 39 del 21 e Dlgs 198/2006);
4.2 Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 emanata dalla Giunta Nazionale del CONI (per brevità anche solo Delibera CONI n. 255/2023, in **ALLEGATO 3**)e Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding (anche solo "Principi fondamentali CONI per le Politiche di Safeguarding", in **ALLEGATO 4**);
4.3 Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.

4.1 Norme statali di riferimento

Dlgs 36/21, art. 33 commi 6 e 7
SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI E DEI MINORI
6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori inattività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. **7.** Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

*****

Dlgs 39/21, art. 16
FATTORI DI RISCHIO E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto** (entrata in vigore decreto 3 aprile 2021), **le linee guida** per la **predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta** a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate. **2.** Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e **adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida** di cui al comma 1, **modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta** ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione

sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non

adempiano agli obblighi di cui al comma 2 **sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali,** discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, **lo integrano** in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono **prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti** di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.

*****

Dlgs 198/2006

(richiamato dal Dlgs 39/2021, art 16 commi 1 e 5 e delibera CONI n. 255/2023, "considerata", punti sub. 1, 2 e 5.1.)

CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

L'art.1 "divieto di discriminazione tra uomo e donna" prevede che "*Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo*".

A tale scopo agli **artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20** viene istituita e regolamentata la commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità e composta anche da un comitato nazionale e da altri organi.

Agli artt. **21 e 22** è istituito e regolamentato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Comitato per l'imprenditoria femminile.

L'art. 23 "pari opportunità nei rapporti fra coniugi" è previsto che la materia è disciplinata dal codice civile.

L'art. 24 "violenza nelle relazioni familiari" è previsto che per il contrasto nelle relazioni familiari si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.154/2001.

Il Libro II "pari opportunità tra Uomo e Donna nei rapporti economici – titolo I "pari opportunità nel lavoro" – capo I "nozione di discriminazione" (richiamato dall'art.16 co. D.lvo 39/21) prevede:

- **all'art. 25 la nozione di "*discriminazione diretta e indiretta*":**

1. Costituisce **discriminazione diretta**, ai sensi del presente titolo, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

2. Si ha **discriminazione indiretta**, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purche' l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

all'art. 26 la nozione di "*Molestie e molestie sessuali*":

1. Sono considerate come **discriminazioni anche le molestie**, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

-**art. 28** "Divieto di discriminazione retributiva".

- art. 29 "*Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera"*

- **art. 30** *"Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali"*

- **art. 31** *"Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici"*

- **art. 32** *"Divieti di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali;*

- **art. 33** *"Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza"*

- **art. 34** *"Divieto di discriminazione nelle carriere militari"*

- **art. 35** *"Divieto di licenziamento per causa di matrimonio"*

- *Gli* artt. **36, 37, 38, 39, 40, 41** a cui si rimanda riguardano *la "Tutela giudiziaria"*

- *Gli artt***. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50** a cui si rimanda riguardano la *"promozione delle pari opportunità"*

- **L'art. 51** a cui si rimanda riguarda *"la tutela e sostegno della maternità e paternità".*

- gli **artt. 52, 53, 54, 55** a cui si rimanda riguardano le *"pari opportunità nell'esercizio dell'attività di impresa";*

Gli **artt. 56, 57, 58** a *cui si rimanda riguardano le "pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici".*

4.2 Delibera CONI n. 255/2023 e Principi fondamentali CONI per le Politiche di Safeguarding

Delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023
Adeguamento agli artt. 33 Dlgs 36/21 e 16 Dlgs 39/21 e ss.mm.ii Politiche di safeguarding – costituzione e nomina dell'osservatorio permanente – Modello di Regolamento per FSN/DSA/EPS/AB
ALLEGATO AL PRESENTE MODELLO SI VEDA **ALLEGATO 3.**

Osservatorio permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding
Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione
ALLEGATO AL PRESENTE MODELLO SI VEDA **ALLEGATO 4.**

4.3 Fattispecie e condotte di abuso, violenza e discriminazione

4.3.1 Illeciti e descrizione delle fattispecie di reato, sanzioni ed esempi concreti

L'art. 16, comma 5 del Dlgs 39/21 prevede che i regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva debbano prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che siano stati condannati per i reati di cui agli artt. 600-

bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.

Pertanto, si ritiene che debbano essere oggetto di tutela e prevenzione del presente Modello le citate fattispecie.

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,604-bis, 604-ter, 609-bis,609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies. c.p.
Prostituzione minorile – pornografia minorile - detenzione o accesso a materiale pornografico – pornografia virtuale - - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione – propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa - violenza sessuale – atti sessuali con minorenne – corruzione di minorenne – violenza sessuale di gruppo -adescamento di minorenni

4.3.2 Illeciti rilevanti ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 dei Principi fondamentali CONI per le Politiche di Safeguarding e delle Linee Guida Safeguarding US ACLI.

Sono sempre considerate fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le condotte caratterizzate da:

a) l'abuso psicologico;
b) l'abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l'abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l'incuria;
g) l'abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo;
i) i comportamenti discriminatori.

CONDOTTA	**DEFINIZIONE**	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
abuso psicologico	qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.	
abuso fisico	qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o	

	indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;	
molestia sessuale	qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito dinatura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.	
abuso sessuale	qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati	
negligenza	il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato	
incuria	la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo	

abuso di matrice religiosa	l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.	
bullismo, cyberbullismo	qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i*social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)	
comportamenti discriminatori	qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.	

5. FUNZIONI DELLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA

5.1 Funzioni della ASD Hiroshi Shirai Ferrara

Al fine di individuare le funzioni/soggetti della ASD Hiroshi Shirai Ferrara sportiva dilettantistica e le loro competenze si indicano di seguito le funzioni e competenze, rinviando anche alle previsioni dello Statuto e dell'organigramma interno e manuale di responsabilità:

- Presidente,
- Consiglio direttivo
- Responsabile della protezione dei minori (c.d. Responsabile safeguarding)

5.2 Deleghe, procure e autorizzazioni

Il Presidente, in qualità di legale rappresentante della ASD Hiroshi Shirai Ferrara, è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, autorizzando, altresì, i delegati al conferimento di procure con analoghi o più limitati poteri, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definitive e con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Le procure, le deleghe e **le autorizzazioni** debbono sempre essere formalizzate per iscritto e comunicate mediante lettere di incarico redatte su carta intestata della ASD Hiroshi Shirai Ferrara, oltre che, ove previsto dalla legge, accettate dal destinatario. Ciascun atto di delega, procura o conferimento di poteri, inoltre, le seguenti indicazioni:

- soggetto **delegante** e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto **delegato**, con esplicito riferimento alla funzione o ai poteri ad esso attribuiti ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- **oggetto**, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti e/o dei poteri per i quali la delega/procura viene conferita. Il soggetto delegato deve avere competenze e funzioni coerenti e adeguate in relazione alle attività, atti e/o poteri previsti nella delega o procura conferitagli.

ESEMPIO

Per lo svolgimento delle attività dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara sono state conferite le seguenti procure, deleghe e autorizzazioni:

A. dirigente: delegato allo svolgimento di attività con i minori, etc.
B. tesoriere: delegato alla gestione dei conti correnti dell'ente.

6. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI MINORI

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, la ASD Hiroshi Shirai Ferrara nomina un **Responsabile della protezione dei minori** contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla **US ACLI** all'atto di affiliazione, inviando apposito verbale consiliare di nomina (cfr. modulo in **ALLEGATO 8**).

Il Responsabile dovrà essere prescelto tra soggetti dotati dei requisiti di competenza, autonomia e indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale della ASD Hiroshi Shirai Ferrara.

La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della ASD Hiroshi Shirai Ferrara e inserita nel sistema gestionale di UNIONE SPORTIVA ACLI, secondo le procedure previste dalle Linee Guida Safeguarding US ACLI. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile per dimissioni o per grave inadempimento, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale di UNIONE SPORTIVA ACLI, secondo le procedure previste dalle Linee Guida Safeguarding US ACLI.

La nomina di Responsabile può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o funzionamento, o per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto dell'ASD Hiroshi Shirai Ferrara. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di UNIONE SPORTIVA ACLI** mediante comunicazione al seguente indirizzo ufficiogarante@us.acli.it. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. INDIVIDUAZIONI DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Si indicano le funzioni della ASD Hiroshi Shirai Ferrara complessivamente coinvolte, a vario titolo, nelle attività a rischio di commissione di reati e condotte contro i minori di molestia, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione prevista dal Dlgs 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, sono le seguenti.

Si riportano, altresì, alcune delle competenze che spettano ad ogni singola funzione nell'ambito dell'attività e dei processi relativi alla gestione delle attività sportive, rinviando allo Statuto o organigramma interno per l'ulteriore descrizione di tutti i poteri di ogni singolo organo/ funzione:

- Responsabile della protezione dei minori;
- Consiglio direttivo;
- Istruttori;
- Presidente;

8. ELENCAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI A RISCHIO

Di seguito si riportano i processi le attività previste nella ASD Hiroshi Shirai Ferrara sensibili in relazione alla commissione di tutti le fattispecie e condotte previste dalla Normativa safeguarding .

Organizzazione delle trasferte

Attività di allenamento presso la sede della Associazione, tra cui l'accesso agli spogliatoi.

9. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE APPLICABILI A TUTTI I REATI, FATTISPECIE e CONDOTTE

9.1 Principi generali di comportamento per l'ASD Hiroshi Shirai Ferrara e destinatari

a) Tutti i destinatari, nonché chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, hanno l'obbligo di rispettare il presente Modello e le relative prescrizioni, nonché i protocolli preventivi e allegati, tra cui:

- di essere trattati con rispetto e dignità;
- di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Dlgs 198/2006 indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
- diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati deve costituire un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

b) Al fine di assicurare **l'effettività dei diritti** di cui al punto precedente (sub. a) e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori, vige il principio del rispetto da parte di tutti i destinatari del Modello la cui violazione, anche solo di una prescrizione, costituisce presupposto per l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari a carico dell'incolpato. Pertanto ogni violazione deve essere segnalata al **Responsabile della protezione dei minori** e all'organo competente della ASD Hiroshi Shirai Ferrara da qualsiasi soggetto tesserato, funzione, organo sociale o destinatario che ne venga a conoscenza.

c) Le norme e le previsioni contenute nel presente Modello debbono essere conformi alle Linee Guida Safeguarding adottate dalla **UNIONE SPORTIVA ACLI** attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della ASD Hiroshi Shirai Ferrara (*i.e.* destinatari, collaboratori, soggetti terzi, volontari, fornitori) sono tenuti a rispettare e ad uniformarsi al fine di:

1. promuovere il diritto di tutti i Tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
2. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
3. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
4. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding** istituito da **US ACLI** volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
5. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
6. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
7. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate da **US ACLI** nell'ambito delle politiche di safeguarding;
8. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della

Società.

d) La ASD Hiroshi Shirai Ferrara, allo scopo di attuare le previsioni di cui al punto precedente, tramite le procedure in atto, si obbliga ad:
   1. assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
   2. riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
   3. far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
   4. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori;
   5. segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
   6. attuare idonee iniziative, anche attraverso il proprio **Responsabile della protezione dei minori**, volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione anche con azioni di sensibilizzazione obbligatorie poste in essere dalla società;
   7. attuare iniziative (es. Comunicazione tramite autoparlante, esposizione cartelli presso le sedi degli allenamenti, gare, o manifestazioni sportive o volantini) volte a sensibilizzare tutti coloro che assistono agli allenamenti, alle gare o manifestazioni sportive, di astenersi da utilizzare linguaggio (apprezzamenti, commenti e valutazioni) che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportive in quanto potenzialmente lesivi della dignità, del decoro, dell'orientamento religioso e sensibilità delle persone, soprattutto minori.

e) Favorire la rappresentanza di genere, nel rispetto delle norme vigenti.

f) Rendere consapevoli tutti i destinatari dei propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

g) Le norme e le previsioni contenute nel presente Modello sono conformi e richiamano la delibera CONI n. 255/2023, i Principi fondamentali CONI per le Politiche di Safeguarding, le Linee guida Safeguarding **US ACLI** e ogni norma relativa alle politiche di Safeguarding, tra cui il Dlgs 198/2006; il Dlgs 36 e 39 del 2021. Pertanto, ogni disposizione, prescrizione, condotta deve conformarsi alla normativa citata e non può essere ad essa contraria.

h) I destinatari devono osservare e uniformarsi ai principi fondamentali emanati dalle citate norme e al presente Modello per favorire, altresì, il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

i) Al fine di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare dei minori, la ASD Hiroshi Shirai Ferrara, **ha l'obbligo di informare** i tesserati dei rispettivi diritti, favorendo la diffusione delle politiche di safeguarding e adottano **misure e procedure** per assicurare l'efficacia di tale politiche, mediante anche la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli stessi. A tale scopo il contenuto del presente Modello, nonché i protocolli preventivi e procedure **debbono essere oggetto di formazione** per tutti i destinatari e deve essere portata a conoscenza, pubblicandola sulla bacheca e consegnandola ad ogni tesserato; inoltre per ogni fornitore, consulente o soggetto terzo che entra in contatto con la ASD Hiroshi Shirai Ferrara dovrà firmare

apposita **clausola contrattuale** dell'obbligo del rispetto della presente Modello e, in caso di violazione, dovranno essere **previste sanzioni** e, nei casi più gravi, valutare la revoca del contratto.

j) La ASD Hiroshi Shirai Ferrara, almeno ogni quattro anni, aggiorna il Modello;

k) Tutte le attività potenzialmente rilevanti svolte dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara devono formare oggetto di adeguata **registrazione documentale** onde assicurarne, in ogni momento, la tracciabilità e consentire l'effettuazione *ex post* di verifiche in relazione alle stesse. In particolare, l'ente deve avere cura di predisporre e di conservare tutta quella specifica documentazione che la normativa sul safeguarding vigente e le procedure interne contemplano.

l) Vige l'obbligo di attenersi rigorosamente al principio di veridicità nella formazione di ogni scrittura privata o documento che riguardi l'attività oggetto di safeguarding, di astenersi dall'alterare, distruggere, sopprimere o occultare scritture private vere, nonché dall'utilizzare scritture private false relative alla predetta attività. A tal fine, vige l'obbligo per il **Responsabile della protezione dei minori** di conservare e custodire i documenti all'interno della sede dell'ASD Hiroshi Shirai Ferrara o nella cassaforte a disposizione.

m) Con riferimento alla documentazione di tipo informatico, deve esserne assicurata, dopo la sua formazione, l'**immodificabilità** (o, quantomeno, la possibilità di individuare il soggetto autore di eventuali, successive modifiche della stessa) e la **protezione** da attacchi informatici o da altri, potenziali eventi di perdita;

n) Vige l'obbligo di corretta conservazione e archiviazione della documentazione relativa alla procedura safeguarding. Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso la sede dell'ASD Hiroshi Shirai Ferrara sportiva e presso il **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI**; dovrà essere inserita nel gestionale informatico la documentazione ricevuta ovvero acquisita, necessaria nei processi autorizzativi, e copia digitalizzata della documentazione dovrà essere conservata nell'apposito archivio digitale.

o) Ogni processo o operazione o fatto gestionale avente ad oggetto l'attività sportiva deve essere **tracciato e verificabile**; in particolare deve essere documentata, in forma scritta (anche tramite sistema informatico immodificabile) in modo che sia sempre possibile verificare l'iter in cui si è articolata ciascuna attività e individuare i soggetti responsabili. **Evidenza formale dei controlli**. I controlli che sono effettuati all'interno del processo e del presente Modello devono lasciare una traccia documentale, così che si possa verificare, anche in un momento successivo, lo svolgimento del controllo, identificare colui che lo ha posto in essere e valutarne l'operato

p) La **responsabilità di ogni operazione o processo** all'interno della ASD Hiroshi Shirai Ferrara deve essere chiaramente definita e conosciuta all'interno dell'organizzazione. In ogni caso, è necessario istituire report periodici sull'attività svolta in materia di safeguarding, da inviare al **Responsabile della protezione dei minori** ed eventualmente ad altri ulteriori organi o uffici che esercitano funzioni di controllo sul singolo processo. Sarà inoltre necessario prevedere che un ufficio diverso effettui funzioni di controllo; ogni informazione sui processi autorizzativi dovrà essere inserita in apposito gestionale[1] e ogni altra informazione dovrà essere inserita nell'archivio digitale. Quanto presente sul gestionale dovrà essere visibile e verificabile da altra funzione competente e destinata alla verifica, con accesso

[1] In attesa di implementazione del gestionale le informazioni relative ai processi autorizzativi dovranno essere tracciate per iscritto tramite e-mail.

segregato alle funzioni di verifica e controllo di sua competenza, e in ogni caso, tutte le informazioni relative al safeguarding dovranno essere disponibili e verificabili in ogni momento dal **Responsabile della protezione dei minori**.

q) Gli **accordi o altri atti negoziali intercorrenti tra la ASD Hiroshi Shirai Ferrara e soggetti terzi esterni incaricati dell'esecuzione di prestazioni** legate alle attività svolte (es. trasporti dei minori, visite sanitarie, etc.) devono essere formalizzati per iscritto e ne deve rimanere traccia sul gestionale in dotazione. Ciò anche al fine di consentire all'ente i dovuti controlli: *(i)* in merito alla corrispondenza tra le prestazioni previste e quelle effettivamente eseguite e contabilizzate *(ii)* in merito alle modalità di esecuzione delle prestazioni (anche con riferimento all'aspetto cronologico e all'identità del soggetto chiamato ad eseguire le prestazioni previste). Deve altresì constare, nelle clausole contrattuali dell'obbligo del rispetto del Modello e del Codice etico e di condotta. L'ente deve conservare copia di tutta la documentazione – e dell'eventuale corrispondenza intercorsa – idonea a comprovare l'utilità, l'effettività e la convenienza della prestazione del terzo fornitore, nonché la congruità del relativo corrispettivo.

r) Deve essere assicurata la completa **trasparenza** di ogni attività potenzialmente rilevante svolta dalla società, al fine di risalire, agevolmente, ogniqualvolta ne sorgesse la necessità, al relativo **processo di decisione, di autorizzazione e di esecuzione**, con particolare riguardo ai soggetti coinvolti ed alle motivazioni sottostanti le eventuali scelte operative, nonché ai **controlli** eseguiti su di esse. A tal fine, la documentazione inerente alle singole operazioni deve essere firmata - eventualmente con modalità informatiche - dal soggetto che la predispone, con sottoscrizione per esteso anche in caso di apposizione di timbro della ASD Hiroshi Shirai Ferrara. Ciò onde consentire il controllo della riconducibilità delle singole operazioni all'ambito di competenza attribuito a ciascun soggetto.

s) Deve essere predisposta e conservata idonea documentazione comprovante la costante effettuazione da parte dell'ente delle necessarie **attività formative** – e dei conseguenti aggiornamenti – di tutto il personale interno che svolge attività con i minori, allo scopo di: *(i)* migliorarne le competenze tecniche e professionali; *(ii)* assicurare che il personale interno abbia, a seconda delle rispettive mansioni, le dovute conoscenze della pertinente normativa vigente, delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e delle procedure interne. Particolare attenzione deve essere dedicata alla costante effettuazione da parte dell'ente delle necessarie attività formative – e dei conseguenti aggiornamenti – del personale interno (per quanto di competenza) in merito alla normativa safeguarding.

9.2 Principi speciali di comportamento

9.2.1 Obblighi per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara e destinatari

a) Tutti coloro che– a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire **copia del certificato del casellario giudiziale** ai sensi della normativa vigente, previo parere del DPO.

b) Vige l'obbligo **per tutti i destinatari** di **comunicare immediatamente eventuali condanne in via definitiva** per i reati di cui agli artt. c.p. 600-bis (prostituzione minorile) – 600-ter (pornografia minorile) – 600-quater.1 (pornografia virtuale) – 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) – 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione

razziale etnica e religiosa) – 604-ter (circostanze aggravanti) – 609-bis (violenza sessuale) – 609-ter (circostanze aggravanti) – 609-quater (atti sessuali con minorenni) – 609-quinquies (corruzione di minorenne) – 609-octies (violenza sessuale di gruppo) – 609-undecies (adescamento di minorenni).

c) Vige l'obbligo per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara di **richiedere il certificato penale del casellario giudiziale** ai sensi dell'art. 25-bis del dPR 313/02 (come modif. ex art. 2, Dlgs 39/14) a tutti coloro che si intendono "*impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionale o attività di volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis – 600 ter – 600 quater – 600 quinquies e 609 undecies del c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori*". La violazione di tale prescrizione, oltre a comportare una sanzione disciplinare può comportare per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 10.000,00 a 15.000,00 ai sensi dell'art. 25-bis, comma 2 del dPR 313/2002.

d) La ASD Hiroshi Shirai Ferrara deve richiedere al **Responsabile della protezione dei minori**, al momento della nomina e alle successive scadenze, ed indicarlo esplicitamente sul contratto di assunzione, **il certificato penale del casellario giudiziale** e verificare l'assenza di condanne e iscrizioni di procedimenti (per le sole iscrizioni, si rende necessario parere DPO) per i reati di cui all'art.25-bis, dPR 313/2002 e all'art. 16, comma 5 Dlgs 39/21,e, in caso di esito positivo, sospendere la nomina.

e) La Associazione ha l'obbligo di osservare e conformarsi:

1. alle Linee Guida Safeguarding adottate da **US ACLI**, per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale,
2. alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché ai Principi fondamentali CONI per le Politiche di Safeguarding;
3. agli aggiornamenti delle Linee Guida Safeguarding **US ACLI** (con validità quadriennale – aggiornate anche al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dell'Osservatorio ed eventuali disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio CONI).
4. adeguarsi a eventuali modifiche e integrazioni raccomandazioni del **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI**.

f) La Associazione, nell'uniformarsi alle Linee Guida Safeguarding US ACLI e ai principi CONI, hanno l'obbligo di attivarsi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dai citati documenti emanati dell'ente e dall'Osservatorio. A tale scopo hanno l'obbligo verso i tesserati, I dirigenti, i minori e relativi genitori o tutori, destinatari e tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva che prevede, anche solo potenzialmente, di entrare in contatto con i minori di:

1. attuare iniziative tra cui corsi di formazione, pubblicazione del Modello sul sito internet e presso la sede della ASD Hiroshi Shirai Ferrara, vademecum consegnato in sede di iscrizione etc. aventi ad oggetto la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei principi fondamentali CONI, di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolari minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché la valorizzino le diversità nonché la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Tali iniziative dovranno essere indicate, all'inizio della stagione, nel piano annuale di formazione e iniziative per la promozione politiche safeguarding da inviare al **Responsabile della protezione dei minori**. Vige l'obbligo per tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva di partecipare ai corsi di formazione per le politiche di safeguarding e modalità di segnalazione e di attuare le prescrizioni previste dal presente Modello. Diversamente, non potranno svolgere attività di qualsiasi tipo all'interno dell'ente che prevede, anche solo potenzialmente, di entrare in contatto con i minori. Tali iniziative dovranno essere registrate su apposito gestionale (data, ora, partecipanti, etc.) e dovranno essere registrati partecipanti, previo parere DPO, e per i collaboratori, dipendenti e ogni altro soggetto della ASD Hiroshi Shirai Ferrara che ha rapporti con i minori dovrà, all'esito dell'iniziativa di formazione, essere somministrato apposito questionario che dovrà essere conservato a carico dell'ente e trasmesso al **Responsabile della protezione dei minori**;

2. calcolare il rischio di reati o condotte previsti dalla normativa safeguarding;
3. controllare e monitorare l'attuazione delle iniziative in oggetto a carico dell'ente (i.e. soggetto diverso da quello deputato alla gestione delle iniziative e del **Responsabile della protezione dei minori**) e della procedura safeguarding;
4. attuare ogni misura e procedura di prevenzione e contrasto fenomeno che riducano il rischio di condotte lesive dei diritti, in particolare nei confronti di tesserati minorenni;
5. rispettare rigorosamente la procedura di segnalazione allo scopo di assicurare una gestione tempestiva della stessa da parte del **Responsabile della protezione dei minori** nel rispetto della riservatezza e della tutela del segnalante;
6. nella fase di tesseramento e/o partecipazione all'attività da parte di consegnare al minore o al genitore o tutore la procedura di segnalazione e per ogni tesserato di partecipare all'iniziative sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione ed in particolare sulla procedura segnalazione;
7. partecipare alle iniziative organizzate dall'ente nell'ambito delle politiche di safeguarding;

g) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati, tra cui quelli in materia di uguaglianza di genere, diversità e inclusione dovranno essere verificati periodicamente i risultati ottenuti dal **Responsabile della protezione dei minori**.

h) Vige l'obbligo per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara di aggiornare il Modello e il Codice etico e di condotta, almeno ogni quattro anni, tenendo conto delle caratteristiche dell'ente e persone tesserate. In ogni caso dovrà uniformarsi ad eventuali disposizioni emanate da **US ACLI** e **CONI**. A tale scopo, l'aggiornamento del presente Modello deve essere trascritto sull'intestazione con l'indicazione della data, l'organo della ASD Hiroshi Shirai Ferrara che ha aggiornato nonché l'organo della ASD Hiroshi Shirai Ferrara che ha approvato l'aggiornamento.

i) Ogni violazione delle disposizioni, prescrizioni del presente Modello e delle procedure, protocolli preventivi in materia di abusi, violenze e discriminazioni determina l'obbligo di un eventuale applicazione **di una sanzione disciplinare** nel rispetto del sistema disciplinare previsto al paragrafo *sub.* 13 del presente Modello; eventuali violazioni di soggetti terzi (fornitori, etc.) verranno applicate in base al sistema disciplinare di cui al paragrafo *sub.* 13. A tale scopo la ASD Hiroshi Shirai Ferrara ha l'obbligo di avvisare **preventivamente** i dipendenti, volontari, consulenti o soggetti esterni, destinatari su quali sono le conseguenze delle violazioni del Modello, Codice etico e di condotta e dei relativi protocolli preventivi.

j) Vige l'obbligo per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara di immediata comunicazione al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI** dell'adozione del Modello e degli eventuali aggiornamenti. Nel caso in cui l'ASD Hiroshi Shirai Ferrara sia affiliata a più Organismi sportivi, vige l'obbligo **di comunicare immediatamente** al Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di **US ACLI** l'eventuale opzione per l'applicazione delle linee-guida emanate da altro Organismo di affiliazione.

k) Vige l'obbligo entro il **31 dicembre 2024** di nominare un **Responsabile della protezione dei minori** avente lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del Dlgs 36/21. La nomina del Responsabile deve essere pubblicata senza indugio sulla homepage della ASD Hiroshi Shirai Ferrara e affissa presso la sede della stessa nonché comunicata al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI**. La mancata nomina da parte della ASD Hiroshi Shirai Ferrara ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto al predetto obbligo costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del regolamento di giustizia.
La nomina del **Responsabile della protezione dei minori** deve avvenire tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
   1. **Professionalità**, **indipendenza** anche rispetto all'organizzazione sociale, **autonomia** e **comprovata esperienza** nell'ambito della prevenzione e valutazione del rischio, controllo, monitoraggio e attività ispettive;
   2. **Assenza di conflitto d'interessi** sia all'interno che all'esterno dell'ente (es. non svolga attività, diverse da quelle attribuite come responsabile) all'interno della ASD Hiroshi Shirai Ferrara;

l) Vige l'obbligo per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara di acquisire il regolamento di interno di funzionamento del **Responsabile della protezione dei minori**.

m) Vige l'obbligo **per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara** di acquisire dal **Responsabile della protezione dei minori** le informazioni relative alla violazione e mancato adeguamento o l'inosservanza da parte dei destinatari della normativa safeguarding per l'eventuale adozione delle sanzioni disciplinari a carico dei soggetti.

n) Vige l'obbligo per tutti i destinatari di avvisare e confrontarsi con il Responsabile della protezione dei minori ove sia abbia anche solo il sospetto circa il compimento o tentativi di condotte rilevanti indicate dal presente Modello e dalla normativa di riferimento.

o) Vige l'obbligo, nel rispetto della riservatezza, di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al **Responsabile della protezione dei minori**, al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI** nonché agli Organi di Giustizia US ACLI ove competenti; ed in ogni caso attuare un coordinamento tra l'organo competente della ASD Hiroshi Shirai Ferrara e il **Responsabile della protezione minori** che offra certezza della trasmissione delle comunicazioni agli organi competenti.

p) La ASD Hiroshi Shirai Ferrara è obbligata a garantire al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI** e al **Responsabile della protezione dei minori**:
   1. l'accesso alle informazioni alle strutture sportive anche mediante audizioni,
   2. ispezioni senza preavviso;
   3. la massima collaborazione da parte dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nei rapporti con i Responsabili;
   4. l'accesso illimitato, per la sola consultazione, ad ogni gestionale, sistema informatico, archivio digitale etc. in uso alla ASD Hiroshi Shirai Ferrara per la sua attività;

5. all'eventuale cellulare, intestato alla ASD Hiroshi Shirai Ferrara, utilizzato per inviare messaggi ai tesserati e relativi genitori o tutori, etc..

q) Vige l'obbligo di corretta **conservazione e archiviazione della documentazione** relativa alla procedura safeguarding. Tutta la documentazione dovrà conservarsi presso la sede della ASD Hiroshi Shirai Ferrara; dovrà essere inserita nel gestionale informatico la documentazione ricevuta o acquisita, necessaria nei processi autorizzativi, e copia digitalizzata della documentazione dovrà essere conservata nell'apposito archivio digitale.

r) Vige l'obbligo per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara di **acquisire la firma** di collaboratori, dipendenti, volontari o qualsiasi altro soggetto legato all'ente, sin dall'inizio del rapporto e della partecipazione a qualsiasi attività o alla firma del contratto (nei confronti di soggetti terzi), di apposito modulo in cui si attesta di aver **ricevuto il presente Modello** e le relative procedure previste per la prevenzione, la procedura per le segnalazioni e di impegnarsi a rispettare in ogni sua parte il Modello, compreso il codice etico, ed ogni documento allegato; i soggetti terzi e chiunque svolga attività per conto e/o in nome dell'ente deve aderire al Modello e al Codice etico e di condotta dell'ente e deve firmare apposito modulo o clausola contrattuale di adesione e presa visione.

s) Vige l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale del Modello e del suo contenuto nonché del nominativo e dei contatti del **Responsabile della protezione dei minori**. Tale attività deve essere documentata e ne deve rimanere traccia.

t) Vige l'obbligo per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara di **pubblicare** sul sito internet e di **esporre** presso la sede della stessa il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e Codice etico e di condotta nonché del nominativo e dei contatti del **Responsabile della protezione minori**.

u) Vige l'obbligo per l'ASD Hiroshi Shirai Ferrara di **indicare nella homepage** l'adozione e **l'aggiornamento** dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e Codice etico e di condotta a tutela dei minori.

v) Vige l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del Modello e dei relativi aggiornamenti al **Responsabile della protezione del minori** e al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI**.

w) Tutti i dipendenti, collaboratori e i volontari che svolgono attività presso la ASD Hiroshi Shirai Ferrara devono partecipare **ai corsi di formazione** aventi ad oggetto la disciplina del safeguarding, nonché il rispetto delle prescrizioni del Modello organizzativo e di controllo sportivo, delle procedure e delle policy interne. Il corso di formazione dovrà essere svolto da soggetti competenti, e deve comprendere un professionista esperto in materia penale e uno psicologo.

x) Vige l'obbligo, per ogni soggetto della ASD Hiroshi Shirai Ferrara, ivi inclusi soggetti terzi, che entri in contatto anche solo potenzialmente con i minori, di partecipare al corso di formazione avente ad oggetto le politiche di safeguarding e le norme, disposizioni ad esso collegate, del Modello organizzativo con particolare attenzione alla tutela dei minori. Il corso dovrà essere svolto da personale specializzato con specifiche competenze. Diversamente, i soggetti citati non potranno svolgere alcuna attività all'interno dell'ASD Hiroshi Shirai Ferrara. La partecipazione al corso di formazione sulle politiche safeguarding e sui contenuti del Modello – compreso il Codice etico e di condotta, protocolli preventivi, procedura di segnalazione, funzioni e compiti del **Responsabile della protezione dei minori** – è condizione necessaria per lo svolgimento di qualsiasi attività presso la ASD Hiroshi Shirai Ferrara.

y) La ASD Hiroshi Shirai Ferrara nei corsi di formazione e aggiornamento obbligatori in materia di safeguarding, e nelle iniziative con i tesserati per la prevenzione garantisce l'intervento di uno psicologo o psicoterapeuta o altro professionista con competenze specialistiche; le iniziative per i tesserati (almeno una volta all'anno) con la presenza dello psicologo/professionista con competenze specialistiche dovranno avere ad oggetto oltre le politiche di safeguarding e misure di prevenzione previste dal Modello e dalla normativa vigente, altresì, la sensibilizzazione dei disturbi alimentari negli sportivi in caso di segnalazioni da parte di un tesserato prevede l'assistenza di uno psicologo o psicoterapeuta.

z) Vige l'obbligo per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara di redigere e adottare **il documento c.d. organigramma** dei dipendenti, collaboratori e volontari con l'elenco, anche in forma sintetica, dei responsabili (compresi presidente, etc.) di ogni funzione e dell'attività che svolgono e la redazione del manuale di responsabilità recante una chiara indicazione dei compiti e responsabilità di ogni funzione o soggetto della ASD Hiroshi Shirai Ferrara.

aa) Vige l'obbligo per l'ASD Hiroshi Shirai Ferrara di effettuare una costante attività di monitoraggio degli adempimenti e delle scadenze da rispettare per le prescrizioni previste dal presente Modello e dalle politiche safeguarding.

bb) Vige l'obbligo per l'ASD Hiroshi Shirai Ferrara **di informare i tesserati** dei rispettivi diritti in materia di prevenzione da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione e di diffondere le politiche di safeguarding. In particolare l'ASD Hiroshi Shirai Ferrara prevede che **al momento dell'iscrizione** dei tesserati sia consegnato, al tesserato e, se minore, ai propri genitori o tutori il presente Modello e un vademecum (scritto con modalità che siano comprensibili e direttamente accessibili al minore) avente ad oggetto le politiche di safeguarding, i diritti spettanti ai tesserati, le modalità di segnalazione in caso di violazioni (anche solo potenziali e/o sospetti) dei loro diritti, il regolamento di funzionamento delle segnalazioni del **Responsabile della protezione dei minori** nominato dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara; all'atto di iscrizione i tesserati, i genitori o tutori dovranno firmare apposito documento che attesti l'avvenuta consegna del vademecum e del Modello e dell'impegno al rispetto delle prescrizioni previste per i tesserati. In ogni caso dovranno essere pubblicati sul sito internet e nella bacheca apposita tutto il materiale citato.

cc) Le misure di prevenzione previste dal presente Modello e procedure devono essere attuate anche al fine di prevenire e contrastare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione in ogni sua forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissioni mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, email, social network, blog, programmazione di sistemi d'intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche; a tale scopo:

1. Ad ogni soggetto della ASD Hiroshi Shirai Ferrara non è consentito informare o inviare messaggi, utilizzare email, social network, blog o altro sistema informatico per contattare direttamente il minore. Può essere utilizzato solo il sistema di messaggistica indicato dal genitore o tutore in fase di tesseramento e, in ogni caso, deve essere sempre informato il genitore o tutore. A tale scopo, per le informazioni, si ritiene possa essere adottata sistema messaggistica di gruppo in cui sia presente il genitore/tutore e, se autorizzato, anche il minore;
2. La ASD Hiroshi Shirai Ferrara si deve dotare di un cellulare o sistema informatico **unico**, intestato all'ente o al relativo rappresentante legale, per inviare messaggi ai tesserati, genitori o tutori e che sia consentito l'accesso ai soli fini della consultazione al **Responsabile della protezione dei**

minori e al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI**, previo parere del DPO; il numero di cellulare deve essere comunicato, al momento dell'attivazione, **al Responsabile della protezione dei minori**. Vige in ogni caso il divieto di cancellare, modificare o alterare qualsiasi informazione contenuta nel cellulare.

dd) Vige l'obbligo, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, della presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero un genitore.

ee) Vige l'obbligo per i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi di attivare senza indugio, le procedure di segnalazione ed informare immediatamente il **Responsabile della protezione dei minori** e il **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI**. A tale scopo:

1. Se il medico sportivo, a qualsiasi titolo accede alle strutture della ASD Hiroshi Shirai Ferrara o interviene a qualsiasi titolo nelle attività della società gli deve essere consegnato apposito vademecum informativo sulla procedura segnalazione e il Modello. Tale attività deve essere documentata e ne deve rimanere traccia.
2. Informare il genitore o tutore di consegnare vademecum informativo al medico sportivo o operatore sanitario per qualsiasi visita finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva o visite periodiche, etc.

ff) Per ogni attività/situazione a rischio vige l'obbligo del rispetto della procedura safeguarding ed, in ogni caso, vi è il divieto assoluto che il soggetto della ASD Hiroshi Shirai Ferrara (es. allenatore, dirigente etc.) rimanga solo con il tesserato minore. In casi eccezionali o forza maggiore dovrà essere segnalato la circostanza sul gestionale e inviato report al **Responsabile della protezione dei minori**. A titolo di esempio si riportano alcune delle situazioni a rischio:

1. Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (es. spogliatoi, docce, etc.)
2. Viaggi, trasferte e pernotti;
3. Trattamento e prestazioni sanitarie (es. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti);
4. Manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

gg) La ASD Hiroshi Shirai Ferrara ha l'obbligo di adottare sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti che si rendono responsabili di "*abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in malafede*".

hh) La ASD Hiroshi Shirai Ferrara ha l'obbligo di adottare provvedimenti disciplinari, in ambito enedoassociativo, in caso di presunti comportamenti lesivi.

ii) La ASD Hiroshi Shirai Ferrara ha l'obbligo di adottare, in ambito endoassociativo, sanzioni disciplinari/provvedimenti per ogni altra violazione delle disposizioni e prescrizioni e dei protocolli di cui al presente Modello.

jj) In ogni caso, la ASD Hiroshi Shirai Ferrara nell'adottare una sanzione disciplinare deve rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e sanzioni previste da US ACLI.

kk) La ASD Hiroshi Shirai Ferrara ha l'obbligo di assistere, attraverso l'assistenza di psicologi/professionisti specializzati, onde evitare qualsivoglia forma di "*vittimizzazione secondaria*" che consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, i soggetti che abbiano in buonafede:

1. Presentano una denuncia o una segnalazione;

2. Manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
3. Assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
4. Reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
5. Intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

ll) Obbligo di rispetto da parte della ASD Hiroshi Shirai Ferrara e di ogni soggetto che interviene nelle attività di safeguarding di rispettare **i flussi informativi periodici e di evento** verso il **Responsabile della protezione dei minori**.

mm) Obbligo della **forma scritta per ogni comunicazione** relativa ad ogni attività a rischio, anche tramite e-mail e sistema informatico o gestionale che sia in grado di rendere l'informazione **immodificabile** e comunque verificabile a posteriori, in particolare per le attività oggetto di tutela di safeguarding.

nn) Tutte le operazioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva e di safeguarding devono essere **registrate sul gestionale informatico**[2]che sia in grado di individuare il soggetto che ha inserito il dato, chi ha effettuato l'eventuale controllo, e che sia immodificabile una volta conclusa l'attività o che sia tracciabile la modifica effettuata e l'autore della stessa, e la relativa documentazione è inserita nel repository o archivio digitale; Ai fini del controllo il gestionale e accessibile solo per la consultazione al **Responsabile della protezione dei minori** e del relativo controllo ne deve rimanere traccia.

Il gestionale che traccia i processi autorizzativi e l'archivio digitale dei documenti devono essere **accessibili** ai soli fini di monitoraggio, consultivi e di controllo, quindi senza possibilità di inserire e/o modificare dati in qualsiasi momento al **Responsabile della protezione dei minori** e al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI** senza preventivo preavviso. L'accesso su gestionale da parte dei soggetti preposti ai controlli deve essere tracciato.

Il gestionale deve essere **utilizzabile** dalle funzioni che intervengono nella procedura safeguarding, ciascuna **limitatamente alle proprie attività** e, quindi, con accessi segregati, fatto salvo l'accesso generalizzato della sede per poter adempiere a tutti gli obblighi; alcuni dati verranno **condivisi** anche dagli altri soggetti che svolgono **funzioni di controllo**, nonché dal Presidente, in qualsiasi momento.

oo) Nei contratti con i collaboratori esterni, consulenti, partner e fornitori devono essere inserite **specifiche clausole** con cui gli stessi attestino di essere a conoscenza del codice etico, del Modello e della procedura safeguarding e l'impegno a uniformarsi ai principi e procedure in essi contenuti.

pp) Obbligo per tutti i soggetti esterni che intendono svolgere attività per la ASD Hiroshi Shirai Ferrara (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, professionisti, collaboratori, agenzie etc.) di essere **sottoposti alla qualifica fornitore con esito positivo**.

qq) Sussiste l'obbligo di astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa, qualora vi sia una **situazione di conflitto di interessi**, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della ASD Hiroshi Shirai Ferrara.

9.2.2 Obblighi per il Responsabile della protezione dei minori

a) Vige l'obbligo di attenersi rigorosamente al principio di veridicità nella formazione di ogni scrittura privata o documento che riguardi l'attività oggetto di safeguarding, di astenersi dall'alterare, distruggere, sopprimere o occultare scritture private vere, nonché dall'utilizzare scritture private false

[2] In attesa di implementazione del gestionale le informazioni relative ai processi autorizzativi dovranno essere tracciate per iscritto tramite e-mail e vige il divieto di cancellarle.

relative alla predetta attività. A tal fine, vige l'obbligo per il **Responsabile della protezione dei minori** di conservare e custodire, in un luogo sicuro accessibile solo dallo stesso, i documenti all'interno dell'Ufficio stesso.

b) Il Responsabile, prima dell'assunzione e ad ogni scadenza, dovrà produrre al datore di lavoro **il certificato penale del casellario giudiziale** che evidenzi l'assenza di condanne e di iscrizioni di procedimenti (per le sole iscrizioni si rende necessario parere DPO) per i reati di cui all'art. 25-bis del dPR 313/02 e dell'art. 16, comma 5 del Dlgs 39/21.

c) Il Responsabile, al momento della nomina, dovrà redigere e trasmettere all'Organo competente della ASD Hiroshi Shirai Ferrara un regolamento delle proprie attività, sia organizzativo che operativo, che disciplini il proprio funzionamento interno (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi e verifica del presente Modello) che rispetti la normativa statale, del CONI e di USACLI in materia di safeguarding;

d) Il Responsabile si deve **attenere rigorosamente ai compiti** previste dalle normative di safeguarding emanati dal CONI e da UNIONE SPORTIVA ACLI. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati e per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del Dlgs 36/21, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve:

1. promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della UNIONE SPORTIVA ACLI nell'ambito della ASD Hiroshi Shirai Ferrara;

2. Vigilare sull'adozione, osservanza, aggiornamento e l'attuazione e del Modello e del Codice etico e di condotta in relazione alle politiche di safeguarding nel rispetto delle Linee Guida Safeguarding US ACLI, della Normativa Safeguarding emanata dal CONI e dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

3. Valutare annualmente l'adeguatezza del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e Codice etico e di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

4. formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento del Modello e Codice etico e di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

5. rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara, dai Regolamenti USACLI e dalla normativa di riferimento;

6. partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla USACLI.

7. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e segnalare al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI** eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

8. informare il **Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding di USACLI**;

9. adottare le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza, discriminazione, per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Dlgs 198/2006 sui tesserati, specie se minori e per garantire la protezione dell'integrità fisica degli sportivi;

10. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

11. segnalare agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

12. trasmettere ogni informazione utile (segnalazioni, violazioni, criticità, ect) al **Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding USACLI** e agli Organi di Giustizia di US ACLI ove competenti;

13. provvedere a svolgere controlli e monitoraggio dell'attuazione dei protocolli preventivi/procedure anche attraverso ispezioni e audizioni; a tale scopo può accedere, ai soli fini di consultazione, a tutti i gestionali obbligatori in uso alla società in materia di prevenzione delle condotte descritte dal presente Modello, di tale accesso dovrà rimanerne traccia;

14. acquisire il piano annuale di formazione obbligatoria e l'elenco dei partecipanti (con i relativi questionari) ai corsi e iniziative poste in essere dalla associazione/ società per dare attuazione e conoscenza delle politiche di safeguarding;

15. richiedere e acquisire informazioni periodiche dalle funzioni/soggetti della società che intervengo nell'attività di safeguarding

16. con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, verificare situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione; dovendosi coadiuvare, nei casi previsti, con il **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI**;

17. **predisporre una relazione, con cadenza semestrale**, sull'attività svolta all'organo competente della ASD Hiroshi Shirai Ferrara e, se richiesto, al **Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding di US ACLI**;

18. fornire ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dal **Responsabile Nazionale delle Politiche di safeguarding di US ACLI**;

19. recepire le raccomandazioni e ele disposizioni **del Responsabile Nazionale delle Politiche di safeguarding di US ACLI**;

20. trasmettere la relazione annuale al **Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding di US ACLI** sull'attuazione delle misure idonee per la prevenzione degli abusi adottate dalla società indicando eventuali iniziative (piano d'azione) al fine di risolvere eventuali criticità;

21. svolgere ogni funzione/ attività attribuita dalla società in materia di safeguarding nei limiti previsti dai Regolamenti USACLI e delle norme adottate dal CONI;

e) Vige l'obbligo per il Responsabile di comunicare alla ASD Hiroshi Shirai Ferrara immediatamente eventuali condanne in via definitiva (carichi pendenti, iscrizioni registro 335 previo parere DPO) per i reati di cui agli artt. c.p. 600-bis (prostituzione minorile) – 600-ter (pornografia minorile) – 600-quater. 1 (pornografia virtuale) – 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) – 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) 604-ter (circostanze aggravanti) – 609-bis (violenza sessuale) – 609-ter (circostanze aggravanti) – 609-quater (atti sessuali con minorenni) – 609-quinquies (corruzione di minorenne) – 609-octies (violenza sessuale di gruppo) – 609-undecies (adescamento di minorenni). Per eventuali comunicazioni sull'iscrizione del procedimento a suo carico si rende necessario preventivo parere DPO.

f) Vige l'obbligo per il Responsabile di trasmettere all'organo competente della Associazione ogni comunicazione pervenuta avente ad oggetto qualsiasi condotta che violi i divieti di cui al capo II, titolo 1, libro III del Dlgs 198/2006 (divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro; divieto di discriminazione retributiva; divieto di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali; divieto di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici; divieto di discriminazione nell'arruolamento nelle forze dell'ordine, ove presenti atleti militari; divieti di discriminazione nel reclutamento nelle forze dell'ordine e nel corpo della guardia di finanza, ove presenti atleti appartenenti a tali corpi; divieto di discriminazioni nelle carriere militari, ove presenti atleti appartenenti a tali corpi; divieto di licenziamento per causa di matrimonio.

g) Vige l'obbligo per il Responsabile di comunicare all'organo competente della Associazione ogni notizia avente ad oggetto eventuali condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater .1, 600-quinquies,604-bis, 604-ter, 609-bis, 600-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies c.p. In caso di conflitto di interesse da parte di un componente della ASD Hiroshi Shirai Ferrara informerà, altresì, il **Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding di US ACLI**. Vige altresì l'obbligo per il Responsabile di comunicare al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI** ogni notizia nei confronti di soggetti della società avente ad oggetto eventuali condannati in via definitiva per i reati sopra citati, nonché ogni violazione dei divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del Dlgs 198/2006. A questo proposito, il Responsabile gestisce le segnalazioni pervenuta tramite il canale di segnalazione interno curando il rispetto della riservatezza e della tutela del segnalante e dell'assistenza alle vittime avvalendosi anche di figure professionali con specifiche competenze in materia (psicologi, ect). **In ogni caso deve dare tempestivo riscontro al segnalante.**

h) Il Responsabile ha l'obbligo di assistere, attraverso l'intervento di psicologi o altri professionisti specializzati, onde evitare, prevenire qualsivoglia forma di "*vittimizzazione secondaria*" dei tesserati che consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato[3], i soggetti che abbiano in buonafede:

[3] Cass. Sez. Unit. Sent 17 novembre 2021 n.35110 che richiama la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 art.18

1. Presentano una denuncia o una segnalazione;
2. Manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
3. Assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
4. Reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
5. Intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

La società ha l'obbligo di adottare sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti che si rendono responsabili di "*abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in malafede*".

i) Il Responsabile ha l'obbligo di trasmettere, in caso di presunti comportamenti lesivi in ambito endoassociativo, tutta la documentazione acquisita ai vertici societari ai fini di eventuali provvedimenti disciplinari da parte della ASD Hiroshi Shirai Ferrara.

j) Il Responsabile ha l'obbligo di trasmettere, in caso di ogni altra violazione delle prescrizioni e protocolli di cui al presente Modello, tutta la documentazione acquisita agli organi competenti della ASD Hiroshi Shirai Ferrara ai fini dell'eventuale adozione di sanzioni disciplinari/provvedimenti.

k) Il Responsabile ha l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI** nonché agli Organi di Giustizia di US ACLI ove competenti.

l) Il Responsabile ha l'obbligo di trasmettere un report periodico all'Organo competente della ASD Hiroshi Shirai Ferrara, con cadenza semestrale, avente ad oggetto:
   1. Attività svolta;
   2. Criticità rilevate;
   3. Adeguamenti necessari;
   4. Ogni informazione utile.

m) E' responsabile per la tenuta del registro e del gestionale in uso in cui vengono riportati:
   1. Ogni attività svolta di sua competenza;
   2. Iniziative intraprese per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; tra cui volte alla verifica, controlli, monitoraggio, formazione, audizioni, ecc.;
   3. Segnalazioni inviate all'organo competente della ASD Hiroshi Shirai Ferrara, al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI** e ogni altra autorità competente;
   4. Ogni altra informazione utile ai fini dei compiti che deve svolgere.

9.2.3 Divieti

a) Vige il divieto di **porre in essere qualsiasi condotta, anche omissiva**, anche nella forma del tentativo, che, anche solo potenzialmente, possa violare il Modello e il Codice etico e di condotta, ed ogni procedura, policy che costituisce attuazione del Modello.

b) Vige il divieto per i soggetti sia interni sia esterni che **non abbiano partecipato al corso di formazione**, relativo alla normativa e procedura safeguarding, di intervenire a qualsiasi titolo all'attività della ASD Hiroshi Shirai Ferrara.

c) Vige il divieto **di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse**, anche solo potenziale.

d) Vige il divieto di sottrare, cancellare, disperdere la documentazione relativa ai alla procedura safeguarding dal sistema gestionale, dall'archivio informatico e/o dal dispositivo dell'ente utilizzato per acquisire documentazione.

e) Vige il divieto assoluto di porre in essere condotte contrarie ai principi e norme di cui ai Dlgs 36 e 39 del 2021 e Dlgs 198/2006, nonché quelle previste dal CONI e da UNIONE SPORTIVA ACLI.

f) Vige il divieto di **discriminazione diretta o indiretta:** costituisce discriminazione diretta, ai sensi del Dlgs 198/2006, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o altro lavoratore in situazione analoga. Sussiste discriminazione indiretta, ai sensi del Dlgs 198/2006, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

g) **Vige il divieto assoluto di discriminazione nell'accesso al lavoro**: è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: *a)* attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza; *b)* in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Il divieto citato si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni. Eventuali deroghe a tali divieti sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva. Nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole «*dell'uno o dell'altro sesso*», fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione. Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione. Qualsiasi violazione a tale divieto da parte comporterà l'erogazione di una sanzione disciplinare come previsto dalle Linee Guida Safeguarding US ACLI

h) **Divieto assoluto di discriminazione contributiva:** la lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne. Qualsiasi violazione a tale divieto comporterà l'erogazione di una sanzione disciplinare come previsto dalle Linee Guida Safeguarding US ACLI.

i) Vige **il divieto assoluto di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera**: È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. Qualsiasi violazione a tale divieto comporterà l'erogazione di una sanzione disciplinare come previsto dalle Linee Guida Safeguarding US ACLI.

j) Vige il divieto assoluto di qualsiasi contatto fisico tra atleti e tecnici o dirigenti.

k) Vige il divieto di utilizzare, da parte dei tesserati, atleti tecnici e dirigenti, linguaggio inappropriato o

comunque di carattere discriminatorio, sessista o di matrice razzista.

l) Vige il divieto assoluto di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orario in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati; in casi eccezionali, se ciò è necessario ai soli fini dell'attività sportiva è obbligatoria la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente; In ogni caso, se il tesserato è minorenne, dovrà essere preventivamente acquisita autorizzazione scritta (anche tramite email) da parte del genitore/tutore e dovrà essere trasmesso report periodico al **Responsabile della protezione dei minori** delle suddette sedute di allenamento.

9.2.4 Norme di condotta speciali

La ASD Hiroshi Shirai Ferrara, al fine di uniformarsi ai principi generali previsti dal presente Modello e dalla normativa di riferimento, si uniforma alle norme di condotta di seguito indicate (**ALLEGATO 10**).

(indicare in maniera specifica, in relazione alle criticità esistenti all'interno di ciascuna ASD Hiroshi Shirai Ferrara, quali in concreto le azioni che si intendono attuare al fine di pervenire all'attuazione dei risultati indicati)

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona:

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:

c) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:

d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:

e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza

f) confrontarsi con il **Responsabile della protezione dei minori** nominato dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
- evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;
- prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
- richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo.

h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:

j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- Affissione presso la sede dell'ASD Hiroshi Shirai Ferrara del Modello e del Codice etico e di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito dell'ASD Hiroshi Shirai Ferrara medesima;
- Affissione presso la sede dell'ASD Hiroshi Shirai Ferrara e/o pubblicazione sulla homepage del sito dell'ASD Hiroshi Shirai Ferrara medesima del nominativo del **Responsabile della protezione dei minori** nominato con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori o tutori, se minorenni, del Modello e Codice etico e di condotta adottato dall'ASD Hiroshi Shirai Ferrara, nonché del **Responsabile della protezione dei minori** nominato dall'ASD Hiroshi Shirai Ferrara;

- Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori o tutori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI**;

- Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

10. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Modello e dal codice etico, anche solo presunte o ipotetiche, e ogni altra condotta rilevante, anche solo nella forma del tentativo, ha l'obbligo di immediata comunicazione al **Responsabile della protezione dei minori** secondo le modalità indicate dalla procedura di segnalazione allegata.
Inoltre, ogni soggetto (destinatari, soggetti terzi, etc.) ha l'obbligo di informazione qualora venga in possesso di notizie relative alla violazione del presente Modello o alla commissione di reati, in specie all'interno della ASD Hiroshi Shirai Ferrara, ovvero "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dall'ASD Hiroshi Shirai Ferrara.
Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Modello e Codice etico e di condotta può confrontarsi con il Responsabile nominato dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara o direttamente con il **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI**. Per la segnalazione occorre compilare il modulo segnalazione (**ALLEGATO 2**), oppure invisre segnalazione tramite il sito USAcli, anche in forma anonima https://www.usacli.it/safeguarding-e-whistleblowing/

11. CODICE ETICO E DI CONDOTTA

ASD Hiroshi Shirai Ferrara aderisce al codice etico di UISP, a cui è affiliata, che si allega ed è parte integrante del presente Modello (**ALLEGATO 5**).

12. DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE

La ASD Hiroshi Shirai Ferrara, anche avvalendosi del supporto del **Responsabile della protezione dei minori**, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice etico e di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il presente Modello è pubblicato sul sito internet dell'ASD Hiroshi Shirai Ferrara, e affisso presso la sede della stessa ed è portato a conoscenza di tutti i destinatari, dipendenti, volontari, collaboratori qualunque

sia il motivo della collaborazione, soggetti terzi, al momento in cui si instaura il rapporto con la ASD Hiroshi Shirai Ferrara.

Il presente Modello viene inviato tramite email o consegnato a mano a tutti i destinatari con la precisa indicazione di impegnarsi a rispettare i principi generali e specifici contenuti nel Modello e nel Codice etico e di condotta.

13. SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari, per il momento, in attesa di aggiornamento, potranno essere le medesime di quelle previste da **UNIONE SPORTIVA ACLI**, quale Ente di Promozione Sportiva cui l'ASD Hiroshi Shirai Ferrara è affiliata.

L'applicazione di sanzioni disciplinari è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento eventualmente avviato dagli organi di giustizia sportiva o da altro organo competente.

Nei casi in cui il **Responsabile della protezione dei minori**, per negligenza ovvero imperizia, non abbia vigilato l'organo di vertice della società/associazione procederà ad accertamenti necessari potrà assumere, a norma di legge e dello statuto dei lavoratori, gli opportuni provvedimenti che, nei casi più gravi, possono prevedere la revoca dell'incarico per giusta causa.

Le sanzioni disciplinari previste a carico dei dipendenti, collaboratori, soggetti terzi, tesserati sono:

In prima istanza il richiamo verbale;

In ultima istanza la decadenza dello status di socio della ASD, deliberato dal Consiglio direttivo.

14. FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI MINORI

I flussi informativi hanno l'obiettivo di rendere disponibili al **Responsabile della protezione dei minori**, mediante modalità di comunicazione strutturata, le informazioni necessarie all'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e, quindi, risultano utili alla prevenzione delle condotte descritte nel presente Modello. Tra le comunicazioni indirizzate al Responsabile è possibile distinguere le informazioni a cadenza periodica e quelle conseguenti al verificarsi di eventi o comunque utili per la prevenzione delle condotte. Lo scopo è in primo luogo quello di permettere al responsabile di vigilare in modo efficace sulla corretta applicazione del modello e dei protocolli rispetto alle aree di rischio individuate.

Di seguito si indicano i **flussi informativi di evento** e **periodici** da trasmettere al **Responsabile della protezione dei minori** della ASD Hiroshi Shirai Ferrara.

14.1 Flussi di evento

1. Immediata comunicazione di qualsiasi comportamento rilevanti come individuato dal Modello e dal codice etico, anche solo presunto o ipotetico, e ogni altra condotta rilevante;
2. Obbligo di informazione di notizie relative alla violazione del modello organizzativo o alla

commissione di reati, in specie all'interno della ASD Hiroshi Shirai Ferrara, ovvero "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dall'ASD Hiroshi Shirai Ferrara;

3. Comunicazione immediata di qualsiasi violazione, anomalia, irregolarità, criticità verificatasi nelle attività a rischio reato previste dal Modello. Sono ricomprese anche eventuali violazioni, anomalie, irregolarità che sono rilevante nell'attività di controllo e di monitoraggio da parte di ogni singola funzione.
4. Comunicazione tempestiva qualora si venga a conoscenza di **operazioni o comportamenti sospetti o da segnalare**, con trasmissione di ogni documentazione pertinente e informazione utile.
5. Comunicazione immediata di ogni **situazione di potenziale o effettivo conflitto d'interessi**, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.
6. Comunicazione dei **rapporti predisposti** dai responsabili di altre funzioni o uffici della ASD Hiroshi Shirai Ferrara nell'ambito della loro attività di controllo, anche poste in essere per dare attuazione ai modelli, allorquando si abbia notizia di detti rapporti a qualsiasi fine, e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza della normativa safeguarding, del Modello, del Codice etico e di condotta, di procedure e protocolli preventivi.
7. Segnalazione immediata di provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali (giudiziari) o da qualsiasi altra autorità nei confronti della ASD Hiroshi Shirai Ferrara e ogni eventuali attività ispettiva, controllo, d'indagine, ecc. da parte di qualsiasi soggetti della PA; ed in generale ogni notizia proveniente da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati e le condotte descritte nel presente Modello.
8. Immediata comunicazione della trasmissione di notizie al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI** e agli Organi di Giustizia US ACLI aventi ad oggetto la normativa safeguarding, salvo eventuale conflitto interesse del **Responsabile della protezione dei minori**.
9. Relazione su eventuali attività effettuata dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara in occasione di cori, disegni, scritte, simboli, ecc. e/o altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; nonché relazioni su attività effettuata dalla società rispetto ai provvedimenti emessi dagli organi competenti per l'interruzione e rinvio delle competizioni in ragione di eventi discriminatori e violenti.
10. Elenco dei provvedimenti emessi dagli organi di giustizia per condotte discriminatore e violente.

14.2 Flussi periodici

- Relazione periodica, a cadenza semestrale o annuale, da parte dei responsabili o soggetti di ogni Funzione, Ufficio, organo della ASD Hiroshi Shirai Ferrara, avente ad oggetto:

  1. Le risultanze periodiche dell'attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni e disposizione del Modello e del Codice etico e di condotta e, ogni altra informazione utile o informazioni rilevanti;

  2. Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, nonché eventuali criticità dei processi, devianze normative o le variazioni con riguardo al Modello, Codice etico e di condotta, ai processi e alle procedure, policy, etc. Eventuali attività di miglioramento dei processi di monitoraggio e controllo. Eventuali sanzioni disciplinari proposte;

  3. Ogni ulteriore informazione emersa ai fini del controllo e monitoraggio del rispetto del Modello, codice etico, procedure interne e protocolli preventivi etc. utile ai fini dei compiti di vigilanza;

  4. Ogni modifica alla struttura organizzativa della ASD Hiroshi Shirai Ferrara e l'articolazione dei poteri con il sistema di deleghe, procure e autorizzazioni;

5. Eventuali azioni intraprese per dare seguito ai suggerimenti formulati dal **Responsabile della protezione dei minori**;

6. Elenco completo trasferte con l'indicazione dei partecipanti, elenco dello staff, mezzo di trasporto;

7. Elenco completo dei riti con l'indicazione dei partecipanti, elenco dello staff, mezzo di trasporto;

8. Elenco completo delle competizioni sportive con l'elenco dei provvedimenti sanzionatori a carico di chi si è reso responsabile di condotte discriminatorie, violente etc.;

9. Elenco completo dei trattamenti sanitari e prestazioni sanitarie con l'indicazione del nominativo dell'atleta e del personale sanitario;

10. Elenco completo delle sessioni di allenamento;

11. Elenco delle iniziative di sensibilizzazione ai fini della normativa safeguarding comprensivo dell'elenco dei partecipanti organizzate dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara;

12. Elenco dei corsi di formazione organizzati dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara comprensivo dell'elenco dei partecipanti ei questionari somministrati agli stessi.

Resta fermo il potere del **Responsabile della protezione dei minori** di accedere in ogni momento al gestionale e di chiedere ai soggetti della ASD Hiroshi Shirai Ferrara coinvolta ogni informazione che ritenga necessaria, nonché di esercitare ogni potere ispettivo e di monitoraggio ai fini della vigilanza.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Modello è aggiornato dal Consiglio Direttivo della ASD Hiroshi Shirai Ferrara con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della UNIONE SPORTIVA ACLI.

Eventuali proposte di modifiche al presente Modello dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo competente della ASD Hiroshi Shirai Ferrara.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dalle Linee Guida Safeguarding US ACLI, dalla delibera CONI n. 255/2023 e ai principi fondamentali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

Il presente Modello, approvato dal Consiglio Direttivo, come da verbale che si allega entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (**ALLEGATO 15**).

16. ALLEGATI AL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO SPORTIVO DELLA ASD HIROSHI SHIRAI FERRARA

Costituiscono parte integrante del presente Modello i seguenti documenti allegati:

- **ALLEGATO 1.** Linee Guida Safeguarding US ACLI.
- **ALLEGATO 2.** Procedure di segnalazione della Associazione affiliata a US ACLI.
- **ALLEGATO 3.** Delibera n. 255 approvata dalla Giunta Nazionale del CONI in data 25 luglio 2023.
- **ALLEGATO 4.** Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
- **ALLEGATO 5**. Il Codice etico e di condotta.
- **ALLEGATO 6**. Verbale approvazione Modello e Codice etico e di condotta;

REGOLAMENTO CONTENENTE LE LINEE GUIDA E PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Approvato dal Consiglio Nazionale del 2/12/2023

Sommario

TITOLO I: PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 2

ART 1. "ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI" : DEFINIZIONE 2

ART 2. FINALITA' ED OBIETTIVI 2

ART 3. L'ABUSO, LA VIOLENZA, LA DISCRIMINAZIONE: FATTISPECIE E DEFINIZIONI 3

TITOLO II 5

LINEE GUIDA: MODELLI ORGANIZZATIVI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO 5

ART 4. OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE: ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO 5

ART 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO 5

ART 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI 7

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 8

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE 9

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI 10

TITOLO III 10

I CODICI DI CONDOTTA: DIRITTI, DOVERI, OBBLIGHI 10

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA 10

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA 11

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI 12

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI 13

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI 14

TITOLO IV 15

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE: US ACLI SAFERGUARDING OFFICE 15

ART 15. COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'UFFICIO DEL GARANTE 15

Art. 16 IL DOVERE DI SEGNALAZIONE 16

TITOLO I: PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. "ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI" : DEFINIZIONE

Con l'espressione ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI si intendono comportamenti non solo illeciti ma anche impropri che ledono i diritti fondamentali dei tesserati. Diritti fondamentali dei tesserati sono la salute ed il benessere psico-fisico, di essere trattati con rispetto e dignità e di vedersi tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza ed in genere di discriminazione, prevista dal decreto legislativo n. 198 dell' 11.4.2006, per motivi legati a: etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, fede religiosa, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Chiunque partecipi a qualsiasi titolo all'attività sportiva è tenuto al rispetto dei diritti dei tesserati.

ART 2. FINALITA' ED OBIETTIVI

Il regolamento e le linee guida in esso contenute perseguono i seguenti obiettivi di prevenzione e tutela:

a) la promozione dei diritti fondamentali del tesserato così come enunciati all'articolo 1;
b) la promozione di una cultura e di ambienti inclusivi tali da garantire la dignità ed il rispetto dei diritti di ogni tesserato - in particolare se di età minore - che assicurino il rispetto dell'uguaglianza, dell'equità, valorizzando, al contempo, le diversità;
c) la conoscenza di ogni tesserato circa i propri diritti e doveri e la consapevolezza delle tutele apprestate in caso di violazione;
d) l'individuazione e l'attuazione, a cura delle associazioni / società affiliate, di adeguate politiche, misure e procedure di safeguarding, - conformi anche alle raccomandazioni del Responsabile delle Politiche di safeguarding che sarà nominato ai sensi del presente Regolamento – che contrastino e riducano i rischi di condotte lesive dei diritti dei tesserati, specie se minori di età;
e) la gestione tempestiva, efficace e riservata di ogni segnalazione avente ad oggetto abusi, violenze e discriminazioni, assicurando comunque la tutela del segnalante;
f) la precisa informazione dei tesserati, anche se minori di età, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g) la partecipazione delle associazioni / società affiliate e dei tesserati alle iniziative promosse nell'ambito delle politiche di safeguarding e, più in generale il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività sportiva, nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.

ART 3. L'ABUSO, LA VIOLENZA, LA DISCRIMINAZIONE: FATTISPECIE E DEFINIZIONI

1. Sono sempre considerate fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, ai sensi del presente regolamento,
   a) l'abuso psicologico;
   b) l'abuso fisico;
   c) la molestia sessuale;
   d) l'abuso sessuale;
   e) la negligenza;
   f) l'incuria;
   g) l'abuso di matrice religiosa;
   h) il bullismo, il cyberbullismo:
   i) i comportamenti discriminatori.

2 A fini del comma precedente, si intendono:

a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni

o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata assolutamente non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume;
h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di condizionare, esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

TITOLO II
LINEE GUIDA: MODELLI ORGANIZZATIVI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART 4. OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE AFFILIATE: ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO.

1. Le Associazioni /Società Affiliate US ACLI, entro il 31 agosto 2024, approvano ed adottano un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida US ACLI, eventualmente integrando o conformando precedenti modelli adottati.
2. I modelli saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile delle politiche di *safeguarding*.
3. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili delle politiche di *safeguarding* degli altri Enti di affiliazione.

4. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività delle Affiliate.
5. Le Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1 luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 36/2021.
6. US ACLI, attraverso il Responsabile delle politiche di safeguarding, vigila sull'adozione, da parte delle "Affiliate", dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla loro conformità alle linee guida e sul loro rispetto.

ART 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I riferiti modelli organizzativi e di controllo stabiliscono, conformemente alle Linee Guida emanate dal CONI e fatte proprie integralmente dalla US ACLI nel presente regolamento, almeno le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
   a) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e Linee Guida emanati da US ACLI, nonché idonee a

individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;

b) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti;
h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di *safeguarding* nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

2. I già citati modelli organizzativi e di controllo stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di *safeguarding* dell'Ente di Affiliazione alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

ART 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi. In particolare, le affiliate US ACLI, conformemente ai principi contenuti nel presente regolamento, saranno tenute a:
    a) adottare adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
    b) adottare adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
    c) adottare adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
    d) predisporre adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
    e) adottare adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
    f) l'adottare adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*;
    g) adottare adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
    h) adottare adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di *safeguarding*;
    i) adottare adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
    j) adottare adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
        i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, *etc*.);
        ii. viaggi, trasferte e pernotti;

iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni. In conformità con il presente regolamento, le affiliate US ACLI sono tenute a:
   a) adeguati e rapidi provvedimenti, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
   b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
   c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
   d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
   e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
      i. presentato una denuncia o una segnalazione;
      ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
      iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
      iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
      v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
   f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

   In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e conformemente alle linee guida approvate da US ACI, prevedendo tra l'altro:
    a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del modello di cui all'art 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile delle politiche di safeguarding;
    b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva *homepage*;
    c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile delle politiche safeguarding nominato e al Responsabile US ACLI
    d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile;
    e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile nominato, al Responsabile US ACLI delle politiche di *safeguarding* nonché all'Ufficio del Procuratore US ACLI ove competente;
    f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
    g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
    h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
    i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
    j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dall'US ACLI nonché dall'Affiliata.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
   a) di tutela dei diritti di cui all'art 1;
   b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
   c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
   d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
   e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

2. I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall' US ACLI in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

TITOLO III
I CODICI DI CONDOTTA: DIRITTI, DOVERI, OBBLIGHI

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e prevedendo e garantendo, conformemente ai principi fatti propri ad US ACLI
    a) il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
    b) l'educazione, la formazione e lo svolgimento di una pratica sportiva sana;
    c) la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
    d) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
    e) la valorizzazione delle diversità;
    f) la promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
    g) la promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
    h) la effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
    i) la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni volte a
    a) rimuovere gli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
    b) rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono, altresì, conformemente alle linee guida della US ACLI :
    a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
    b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
    c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
    d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi

di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;

e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;

f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono, in ottemperanza ai principi espressi nel presente regolamento, i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono, in ossequio ai principi a cui è improntato il presente regolamento, i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

   a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
   b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
   c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
   d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
   e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
   f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
   g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
   h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
   i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
   j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
   k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
   l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
   m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
   n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
   o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 affermano, in conformità dei principi esposti nel presente atto regolamentare, i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

TITOLO IV
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE: US ACLI SAFERGUARDING OFFICE

ART 15. COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'UFFICIO DEL GARANTE

1 Il Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie (c.d. Safeguarding Office, di seguito anche solo "Ufficio" o "l'Ufficio") è composto da un numero di tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Nazionale tra persone che abbiano comprovati requisiti di moralità (da intendersi come assenza di qualsiasi condanna definitiva o indagine in corso per reati dolosi o colposi in materia di omissione di soccorso o comunque prevedenti una posizione di garanzia), comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitaria, psicologica o sportiva.

2 Il Presidente e i componenti dell'Ufficio durano in carica per il quadriennio olimpico. Presidente e componenti non possono essere revocati e/o sostituiti se non per giusta causa e previa informativa al CONI. L'incarico è gratuito salva la possibilità da parte del Consiglio Nazionale di prevedere un gettone a presenza.

3 L'Ufficio adotta provvedimenti, consistenti in raccomandazioni, in composizione collegiale (tre componenti). All'apertura del procedimento , il Presidente designa il collegio; può delegare uno o più componenti allo svolgimento di attività istruttorie / approfondimenti. I componenti del collegio operano in modo disgiunto negli accertamenti. L'adozione delle raccomandazioni avviene collegialmente.

4 Il Presidente convoca l'Ufficio e presiede le riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vice-Presidente e Segretario; le deliberazioni assunte sono trasmesse alla Presidenza Nazionale . Il Presidente ha poteri di deliberazione d'urgenza, fatta salva la successiva e necessaria ratifica da parte del Collegio in occasione della prima riunione utile da fissarsi senza ritardo.

5 L'Ufficio può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento. Le raccomandazioni adottate e comunicate agli interessati devono essere succintamente motivate. Il procedimento innanzi all'Ufficio ha natura informale, ma ogni attività svolta deve risultare da apposito verbale.

6 L'Ufficio, in via collegiale, può:

a) invitare ad audizione ogni soggetto, anche non tesserato, che ritenga utile ai fini del procedimento;

b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, tecnici ed in genere ad ogni tesserato;

c) acquisire e/o chiedere l'esibizione, a ogni tesserato, di documentazione utile al fascicolo;

d) effettuare o richiedere ispezioni locali, eventualmente con l'assistenza o per il tramite della Segreteria Generale;

e) presenziare, senza darne alcun preavviso e informazione, ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e ogni attività federale, laddove ritenuto utile ai fini

dell'accertamento del fatto costituente abuso, violenza o discriminazione che si vuole prevenire o contrastare;

7 All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, l'Ufficio ha facoltà di:

a) formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati per cessare immediatamente attività ritenute contrarie ai principi del presente Regolamento;

b) formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati affinché pongano in essere misure di prevenzione in relazione al ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.

8 Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Consiglio Nazionale. Le delibere potranno, dietro motivata richiesta dell'Ufficio giustificata dalla salvaguardia della riservatezza dei singoli, essere protocollate dal Consiglio Nazionale in forma anonima.

9 L'inosservanza da parte del tesserato e/o dell'affiliata delle raccomandazioni dell'Ufficio costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata a norma del regolamento di Giustizia.

10 Il Consiglio Nazionale, viste le norme interne di giustizia, ove ritenga il fatto di rilevanza disciplinare, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza.

11 L'Ufficio redige annualmente una relazione illustrativa da trasmettere al Consiglio Nazionale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute e di raccomandazioni adottate.

Art. 16 IL DOVERE DI SEGNALAZIONE

1 Qualunque tesserato / affiliato che venga comunque a conoscenza di comportamenti rilevanti di cui al presente regolamento dà immediata comunicazione all'Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie. Nel particolare caso di molestie e abusi sessuali vi è obbligo di segnalazione da parte dei tesserati maggiorenni che ne vengano a diretta conoscenza; l'inottemperanza costituirà responsabilità disciplinare.

2 La Segnalazione comporterà l'apertura di un procedimento laddove risulti l'identità del segnalante; comunque, anche in presenza di segnalazioni anonime, l'Ufficio ha facoltà di aprire un procedimento qualora i fatti narrati siano supportati da precisi elementi indiziari. Al fine di favorire le segnalazioni, la US ACLI istituirà il servizio di Whistleblowing su proprio sito: in tal caso la Presidenza Nazionale le trasferirà immediatamente all'Ufficio del Garante, informando altresì l'Ufficio del procuratore ove ritenga i fatti di rilevanza disciplinare.

3 US ACLI garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto. Parimenti è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate.

4 In ogni caso, l'Ufficio e tutti i soggetti coinvolti nella trattazione della segnalazione hanno l'obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Procedure di segnalazione della ASD Hiroshi Shirai Ferrara affiliata a US ACLI

Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Modello e Codice etico e di condotta può confrontarsi con il Responsabile nominato dalla ASD Hiroshi Shirai Ferrara o direttamente con il **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI**. Per la segnalazione occorre compilare il modulo segnalazione di seguito allegato, oppure inviare segnalazione tramite il sito USAcli, anche in forma anonima
https://www.usacli.it/safeguarding-e-whistleblowing/

Modulo per la segnalazione di episodi di molestie ed abusi

Dati del segnalante

1. Nome

2. Cognome

3. Data di nascita

4. Ente di appartenenza (società, corpo militare, ecc.)

5. Ruolo (Dirigente, atleta, allenatore, o altro)

6. Indirizzo:
recapito telefonico: e-mail:
pec:

Dati della persona che si ritiene abbia subito molestia o abuso (nel caso diverso dal segnalante)

7. Nome

8. Cognome

9. Data di nascita

10. Persona con disabilità (se nota)

11. Ente di appartenenza (società, corpo militare, ecc.)

12. Ruolo (Dirigente, atleta, allenatore o altro)

13. Se minorenne indicare nome e cognome del/dei genitore/i o esercente/i responsabilità genitoriale:

14. Recapiti (genitore/i o esercente/i responsabilità genitoriale)
Indirizzo:
recapito telefonico: e-mail:
pec:

15. Il/i genitore/i o l'esercente responsabilità genitoriale è/sono stato/stati informato/i dell'accaduto? In caso positivo che tipo di azioni hanno inteso intraprendere?

16. Si sta segnalando un fatto a cui si è assistito personalmente o di cui si ha avuto percezione diretta o perché riferito da un'altra persona?

Se si sta segnalando quanto riferito da un'altra persona indicare i riferimenti della persona che è a conoscenza del fatto:

17. Nome

18. Cognome:

19. Data di nascita:

20. Ruolo (Dirigente, atleta, allenatore o altro)

21. Recapiti (genitore/i o esercente/i responsabilità genitoriale)
Indirizzo:
recapito telefonico: e-mail:
pec:

22.Dettagli del fatto/i o dell'episodio:

23. Fornire i dati di eventuali testimoni che hanno assistito al fatto e i loro recapiti (indirizzo, recapito telefonico, e-mail, pec ecc.)

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 255 **del 25 luglio 2023**

OGGETTO :
- **Adeguamento agli artt. 33, d.lgs. n. 36 del 2021 e 16 del d.lgs. n. 39 del 2021 e ss.mm.ii. - politiche di Safeguarding.**
- **Costituzione e nomina dell'Osservatorio Permanente.**
- **Modello di Regolamento per FSN/DSA/EPS/AB**

Esecuzione: OC

Conoscenza:

Consegnata il:

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 5, dello Statuto del CONI;

CONSIDERATO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, in materia di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;

CONSIDERATO il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale, in materia di impiego di minori in attività lavorative di carattere sportivo, all'art. 33, comma 6, prevede la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

tipo di abuso e violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi;

CONSIDERATO il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il quale, all'art. 16, comma 4, prevede, in seno alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche nonché alle Società Sportive Professionistiche, la predispozione e l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta ad esse conformi;

CONSIDERATO che nella riunione di Giunta Nazionale del 13 giugno 2023, n. 1139 è stata istituita la Commissione per l'adeguamento all'art. 33 del D.Lgs. 36/2021 e all'art. 16 del D.Lgs. 39/2021 nominando Presidente il dott. Adelchi D'Ippolito e componenti della Commissione stessa la dott.ssa Novella Calligaris, la prof.ssa avv. Maria Alessandra Livi e il prof. avv. Pierluigi Matera che hanno dichiarato la loro disponibilità;

CONSIDERATE le scadenze temporali previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'adeguamento, ad opera delle FSN/DSA/EPS/AB, nonché delle ASD/SSD, rispetto agli obblighi prescritti come da nota approvata dalla Commissione nella riunine del 17 luglio u.s. e trasmessa agli uffici;

VISTO il Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati – Regolamento Safeuarding - allegato alla presente deliberazione.

CONSIDERATA la necessità dell'Ente di avvalersi di un Osservatorio permanente a supporto delle attività di adeguamento dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali ai D.Lgs. nn. 36/2021 e 39/2021 per le Politiche di Safeguarding, al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione;

PRESO ATTO della disponibilità rappresentata dal Presidente e dai componenti della suddetta Commissione, ad assumere l'incarico nell'ambito dell'Osservatorio permanente;

DELIBERA

- che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, entro il 31 agosto 2023:

1) emanino le Linee Guida, nel rispetto dei principi emanati dall'Osservatorio di cui al comma successivo, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale,

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

sentito il parere del CONI. Le Linee guida hanno validità quadriennale e tengono conto delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate;

2) adottino la seguente disposizione: "entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, le Associazioni e le Società sportive affiliate devono predisporre e adottare, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 39/2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano a tal fine. Qualora, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2021, l'Associazione o la Società sportiva se anche affiliata ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita, opti per l'applicazione delle Linee guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile delle politiche di safeguarding" di cui al punto 4) del presente comma;

3) introducano la seguente disposizione: "le Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021";

4) individuino, anche istituendo apposito organo federale, il Responsabile delle politiche di safeguarding con la funzione di vigilare sull'adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei predetti modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui all'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, sul loro aggiornamento e sull'osservanza, adottando altresì le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché segnalando agli organi di competenza eventuali condotte rilevanti;

5) prevedano nei propri Regolamenti strumenti che garantiscano l'effettiva osservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente comma, altresì disponendo adeguate sanzioni disciplinari per il mancato adeguamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate;

- che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite successivamente e comunque entro il termine che verrà indicato dall'Osservatorio, di cui al punto successivo;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1) prevedano sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.

- di istituire l'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding con le seguenti funzioni:

a) emana, curandone altresì l'osservanza, i principi per le Linee Guida di cui al punto 1) del comma precedente, nonché i relativi aggiornamenti, da trasmettere alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite;
b) formula raccomandazioni in favore della Giunta Nazionale del CONI sui pareri resi ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 39/2021;
c) formula raccomandazioni sulle iniziative e sulle politiche di safeguarding dell'Ente al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, anche ai sensi degli artt. 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16 del D.Lgs. 39/2021;
d) favorisce il coordinamento per la corretta attuazione degli artt. 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16 del D.Lgs. 39/2021 da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite;
e) predispone e trasmette alla Giunta Nazionale del CONI una Relazione annuale sulle politiche di safeguarding;
f) conduce studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con istituzioni accademiche;
g) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla Giunta Nazionale del CONI.

- di nominarne Presidente il dott. Adelchi D'Ippolito, e componenti la dott.ssa Novella Calligaris, la prof.ssa Maria Alessandra Livi ed il prof. avv. Pierluigi Matera.

- di adottare il Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite negli adempimenti predetti.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Allegato n.....
Deliberazione n. 255
Riunione del 25 LUG. 2023

MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO *SAFEGUARDING*)

*[Nota: il presente **Modello di Regolamento** costituisce un **modello** per il recepimento delle nuove disposizioni deliberate dalla Giunta Nazionale CONI per l'adeguamento agli artt. 33, comma 6, del D.LGS 36/2021 e 16 del D.LGS 39/2021 e ss.mm.ii. Il modello **può essere adattato o implementato**, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle approvate dalla Giunta Nazionale del CONI.*

*L'art. 4 presenta **3 possibili formulazioni-modello**. La terza opzione può essere impiegata nel caso più FSN/DSA/EPS o AB istituiscano un Safeguarding Office **in comune**.*

I commi indicati come facoltativi sono formulati con lo scopo di implementare l'efficacia delle disposizioni.

*Attenzione: dopo il recepimento di queste disposizioni, le FSN/DSA/EPS e AB dovranno **emanare le Linee Guida** sulla scorta dei Principi che il CONI trasmetterà]*

ART. 1
FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La Federazione/L'Ente emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

ART. 3
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 4.

ART. 4
RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI *SAFEGUARDING*

[Art. 4 Opzione A – Safeguarding Officer]
1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione/l'Ente il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding* ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

[*comma facoltativo*]
2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:
a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Officer:
a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

***

Art. 4 Opzione B – Safeguarding Office

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione/l'Ente il Safeguarding Office.

[*comma facoltativo*]
2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Presidente è scelto tra:
a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
I componenti sono scelti tra:
a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

g. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
h. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
i. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
j. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
k. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
l. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

***

[*Art. 4 Opzione C – Safeguarding Office comune, in convenzione con altro Ente*]
1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione/l'Ente, in convenzione con [*indicare qui il/la FNS/DSA/EPS o AB con cui si è stipulata la convenzione*], il Safeguarding Office comune.

[*comma facoltativo*]
2. Il Safeguarding Office è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Ogni Consiglio federale/direttivo nomina un componente. Il Presidente è invece scelto e nominato di comune accordo tra i due Enti.
Il Presidente è scelto tra:
a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
I componenti sono scelti tra:
a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

ART. 5
SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

[*comma facoltativo*]
2. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 2 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società sportive affiliata.

Osservatorio Permanente Coni
Politiche di *Safeguarding*

OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CONI PER LE POLITICHE DI *SAFEGUARDING*

* * *

PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

INDICE

Titolo I
Disposizioni generali

art. 1. Ambito di applicazione

art. 2. Diritti e doveri

Titolo II
Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

art. 3. Emanazione delle Linee Guida

Titolo III
Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva

art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi

art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

art. 8. Obblighi informativi e altre misure

art. 9. Obblighi ulteriori

Titolo IV

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00135 Roma, Foro Italico
Telefono +39 06 3685.1
e-mail: osservatorio.safeguarding@coni.it

Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

art. 10. Adozione dei codici di condotta

art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati

art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

* * *

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai presenti Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione devono uniformarsi le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, nonché le associazioni e le società sportive a questi affiliate e i loro tesserati.

2. Ai presenti Principi Fondamentali devono uniformarsi altresì le Associazioni Benemerite e i loro soci, nei limiti della compatibilità.

3. Sui presenti Principi Fondamentali poggiano inoltre la prevenzione e il contrasto agli abusi o violenze nei confronti degli animali in ambito sportivo, nei limiti della compatibilità.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito, collettivamente, anche solo "Enti di affiliazione") adottano misure per

assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

3. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite uniformano la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture federali, ai presenti Principi Fondamentali, per quanto compatibili.

4. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo "Affiliate") a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* degli Enti di affiliazione e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

5. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazione Benemerite nonché i rispettivi Affiliate, tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

II. LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 3. EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA

1. Entro il 31 agosto 2023, le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e le Associazione Benemerite emanano Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in conformità con il d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché con i presenti Principi Fondamentali. L'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, coordina la corretta attuazione delle predette disposizioni e dei presenti Principi Fondamentali.

2. Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi

Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

3. Le Linee Guida di cui al comma 1 perseguono almeno i seguenti obiettivi:
    a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei presenti Principi Fondamentali;
    b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
    c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
    d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
    e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
    f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
    g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
    h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.

4. Le Linee Guida di cui al comma 1 prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, *blog*, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

5. Le Linee Guida di cui al comma 1 prevedono almeno le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
    a) l'abuso psicologico;
    b) l'abuso fisico;
    c) la molestia sessuale;
    d) l'abuso sessuale;
    e) la negligenza;
    f) l'incuria;
    g) l'abuso di matrice religiosa;
    h) il bullismo, il cyberbullismo:
    i) i comportamenti discriminatori.

6. A fini del comma precedente, si intendono:
    a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa

incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cuibotte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione

o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

III. MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall'emanazione delle Linee Guida da parte degli Enti di affiliazione, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art 16 del d d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*.

2. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* degli altri Enti di affiliazione.

3. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività delle Affiliate.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e le Associazione Benemerite, anche attraverso i rispettivi Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* e gli Uffici delle Procure federali, vigilano sull'adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

ART. 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
    a) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dall'Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;

b) in relazione alla dimensione dell'Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti;
h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di *safeguarding* nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

2. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di *safeguarding* federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:
   a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
   b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità de i tesserati;
   c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;

d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*;
g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di *safeguarding*;
i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
    i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, *etc*.);
    ii. viaggi, trasferte e pernotti;
    iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
    iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
    a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
    b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
    c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
    d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;

e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
    i. presentato una denuncia o una segnalazione;
    ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
    iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
    iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
    v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
    a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del modello di cui all'art 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
    b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva *homepage*;
    c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*;
    d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
    e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
    f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
    g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
    h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;

i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
   a) di tutela dei diritti di cui all'art 2 dei presenti Principi Fondamentali e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
   b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
   c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
   d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
   e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

2. I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall'Ente di affiliazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

IV. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
   a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
   b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;

c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
e) alla valorizzazione delle diversità;
f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:
   a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
   b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:
   a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
   b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
   c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
   d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
   e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
   f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

    a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
    b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
    c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
    d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
    e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
    f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
    g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
    h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
    i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
    j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

    a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
    b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
    c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
    d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
    e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
    f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
    g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

* * *

Premessa

- ***Perché il Codice Etico*** *?*

Per rendere noto, in maniera ufficiale, i comportamenti che sono auspicati e richiesti a tutti coloro che prendono parte, indirettamente o direttamente, all'attività della Società, nelle relazioni interne ed esterne.

Rappresenta il principale mezzo di diffusione della cultura etico - sportiva in base alla quale sono state individuate le regole ritenute indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi educativi, non solo sportivi, ai quali la Società aspira.

Si tratta di un documento redatto secondo le direttive emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) nel 2012, che tiene conto anche della " Carta dei diritti dei bambini " (New York 1989) e della " Carta dei diritti dei ragazzi nello Sport " (Ginevra 1992).

Dovendo aggregare più persone, naturalmente diverse tra loro, la Società intende fissare i presupposti della convivenza, con regole di condotta ispirate a valori e principi universalmente riconosciuti. Non come la Società è, ma come vorrebbe essere: la visione ideale di una " identità desiderata ", che ci auguriamo sia capace di dare a tutti, forte e sentita motivazione ad agire per realizzarla.

- ***A chi è destinato*** *?*

A tutti: dirigenti, accompagnatori, tecnici, collaboratori, giocatori e loro genitori. Il Codice Etico sarà efficace soltanto se i destinatari, nel sootoscriverlo, saranno disposti, a condividerne i principi e le finalità, impegnandosi ad osservarne le disposizioni, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro eventuale violazione.

Siamo convinti che solo regole, riconosciute e rispettate da tutti, possano unire davvero le persone e trasformare tanti "io " in un " noi ", condiviso e sentito. L'impegno e la determinazione di ciascuno a far rispettare, in ogni momento, quelle regole, costituiscono la precondizione per l'esistenza stessa della nostra Società. Eventuali trasgressioni o inadempienze non saranno tollerate. L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.

La Società

La Società non persegue solo il risultato sportivo ma intende svolgere compiutamente il ruolo educativo nella formazione dei ragazzi che la corretta pratica sportiva consente. Opera nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e uniforma le proprie azioni ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza.

La Società si impegna ad adottare tutte le misure dirette a facilitare la conoscenza e l'applicazione delle norme contenute nel Codice Etico, per garantire un' ordinata e civile convivenza.

In particolare si impegna:

- *a diffondere una sana cultura sportiva nella condivisione delle finalità educative, formative e sociali;*
- *a sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport valorizzandone i principi etici, umani e il fair play, cioè quel comportamento improntato a correttezza e cortesia nei rapporti da tenere, soprattutto in situazioni sfavorevoli come nel caso di una sconfitta;*
- *ad astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, garantendo altresì che la sicurezza e il benessere psico-fisico assumano un ruolo primario rispetto al successo sportivo;*
- *a garantire che tutti i soggetti, con responsabilità verso i ragazzi, siano ben qualificati per guidare, formare, educare ed allenare;*
- *a garantire la necessaria vigilanza sui ragazzi assicurando che le relazioni con e tra gli stessi, si svolgano in maniera ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale:*
- *a evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;*
- *a promuovere un tifo leale e responsabile:*
- *a non premiare alcun comportamento sleale;*
- *ad adottare iniziative di sensibilizzazione per il rispetto degli atleti, delle squadre, e dei loro sostenitori, degli arbitri, delle istituzioni sportive e non;*
- *ad astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, agli orientamenti sessuali, alla religione, alle opinioni politiche;*
- *ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere lesivo dell'immagine, della reputazione o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo;*

- *a operare con imparzialità:*
- *a garantire il costante aggiornamento di tutte le componenti interne con riferimento alle specifiche funzioni affidate;*
- *a garantire che nessuno possa procurarsi vantaggi personali a danno della Società, in relazione alla attività esercitata;*
- *a garantire un' adeguata comunicazione interna, in particolare quella rivolta ai genitori, fornendo loro, con sufficiente anticipo, il calendario e i programmi dettagliati, in particolare in occasione delle trasferte programmate.*

I dirigenti

Sono coloro che fanno parte dell'organigramma del vertice della Società: il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e i responsabili delle eventuali direzioni tecnico – sportive o altro.

Partecipano alle decisioni e assumono, personalmente, la responsabilità relativa all'attuazione delle stesse.

I dirigenti non sono solo responsabili delle decisioni prese al vertice, ma devono farsene fedeli interpreti e attenti esecutori, vigilando che tutto si svolga nel rispetto di quanto previsto.

Gli accompagnatori

Gli accompagnatori hanno un compito particolarmente delicato quando operano nel settore giovanile perché, di fatto si sostituiscono, temporaneamente, ai genitori assumendone, per loro conto, la totale e incondizionata responsabilità dei giovani minorenni.

Gli accompagnatori sono responsabili non solo della loro incolumità complessiva ma anche della loro condotta.

Tutto deve essere quindi accuratamente programmato e niente può essere lasciato all'improvvisazione o al caso.

In occasione delle trasferte dovranno garantire:

- *di presentarsi sempre nelle migliori condizioni psico-fisiche possibili per guidare,quando previsto, il mezzo utilizzato per le trasferte. Vigileranno per impedire ai ragazzi quei comportamenti che possono recare a lui disturbo, nell'assolvimento del delicato compito di autista;*
- *l'accertamento, con metodo idoneo e sicuro, della presenza di tutti i componenti la spedizione prima della partenza e in occasione di ogni altro trasferimento;*
- *l'accertamento della disponibilità del materiale sportivo e sanitario per il primo soccorso, prima della partenza;*
- *la programmazione di attività di gruppo nel tempo libero della giornata, con giochi e attività scelte anche dai ragazzi, contenendo così i tempi relativi alla loro esposizione alle tecnologie digitali, che possono arrecare danni ai singoli e impedire quella socializzazione indispensabile per " fare squadra ";*
- *il comportamento educato a tavola in occasione dei pasti che i ragazzi dovranno consumare, all'ora stabilita, sempre tutti insieme;*
- *di accertare che, nel caso di pernottamento, tutti " spengano le luci " non oltre l'orario stabilito;*
- *la compilazione di un sintetico " diario " nel quale annotare eventuali cattive condotte da riferire, sempre, agli organi competenti della Società.*

I tecnici

Consapevoli della grande responsabilità che loro compete nello svolgimento del proprio ruolo, centrale nel rapporto con i ragazzi, devono garantire, prima di qualsiasi altro aspetto, l'educazione all'etica dello sport e di quei valori che vanno al di là del risultato sportivo e ne costituiscono il fondamento stesso, come : il rispetto - l'impegno - la sportività - l'educazione - la disciplina - la solidarietà.

Il loro atteggiamento deve essere determinato al raggiungimento degli obiettivi programmati, attenti più alla prestazione che al risultato, sempre nel rispetto della dignità di ciascun giocatore, evitando di esagerare con l'aggressività verbale in

occasione delle sollecitazioni e delle critiche. Eviteranno altresì atteggiamenti vessatori o esageratamente punitivi.

Dovranno sempre attivarsi per infondere fiducia, fornire sostegno per superare i limiti e le paure, migliorare le prestazioni, agevolare la sperimentazioni delle emozioni positive e negative nella pratica dell'attività, attribuendone il giusto valore.

Come tutti coloro che operano nel settore giovanile, devono essere sempre consapevoli che tutto è finalizzato alla crescita della " persona " non solo del giocatore. I giovani costituiscono un " materiale " particolarmente sensibile e quindi condizionabile. Il comportamento dei tecnici, più di ogni altro adulto della società, viene preso a modello e imitato nei gesti, nelle parole e nei giudizi. Essi devono quindi possedere qualità professionali e " sperimentate " doti umane adeguate al ruolo per essere riconosciuti come la guida giusta, dalla personalità autorevole, sicura e affidabile.

I tecnici dovranno curare tutti quegli aspetti che servono alla coesione. Il clima emotivo del gruppo è una loro diretta responsabilità. Dovranno stimolare i ragazzi affinché ciascuno prenda coscienza che è, come tutti, un componente del gruppo e pertanto, dovrà sentirsi, in maniera responsabile, parte di esso e allo stesso tempo anche dipendente dagli altri. Tutti si dovranno impegnare per creare le condizioni favorevoli affinché ciascuno possa dare il meglio di sé stesso.

I tecnici dovranno censurare i comportamenti negativi e valorizzare quelli positivi, con tempestività e fermezza, assumendo, se necessario, anche adeguati provvedimenti disciplinari.

I giocatori

Insieme è la parola chiave. Nessuno potrà mettere se stesso al si sopra degli interessi della squadra. Più di tutti gli altri soggetti che operano nella società, i ragazzi devono sentire di essere " una parte " di un insieme. Di essere compresi in un gruppo di " persone ", diverse tra loro, che perseguono lo stesso obiettivo. Persone da rispettare. Giocatori da valorizzare. Saranno apprezzati coloro che, oltre a curare la propria prestazione, si prodigheranno affinché i compagni di squadra, tutti, possano esprimere al meglio le loro potenzialità. Solo un gruppo unito e coeso può sperare di avere successo.

I giocatori devono impegnarsi:

- *a onorare lo sport e le sue regole, con lealtà e correttezza;*
- *a presentarsi, sempre, al meglio delle loro possibilità e delle loro condizioni psico-fisiche;*
- *ad astenersi dal compiere atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara;*
- *ad astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale degli avversari;*
- *a non esultare in modo sguaiato in occasione delle vittorie per non mancare di rispetto agli avversari;*
- *a rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;*
- *a rispettare gli ufficiali e i giudici di gara;*
- *ad astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, a orientamenti sessuali, alla religione, alla condizione psico – fisica - sensoriale, e alle opinioni politiche;*
- *ad attenersi disciplinatamente alle regole di comportamento che i dirigenti accompagnatori stabiliranno in occasione delle trasferte.*

La dinamica del gruppo, delle relazioni interpersonali, sportive e non, possono costituire la forza o la debolezza della squadra. Il comportamento di qualcuno non è mai " neutrale " e tutto si riversa sul clima generale, valorizzandolo o penalizzandolo.

I genitori

Lo sport è un'attività utile per la crescita, non solo per lo sviluppo armonico del corpo, ma anche perché costituisce un'opportunità di socializzazione. La pratica sportiva promuove uno stile di vita che, se sarà correttamente interiorizzato, accompagnerà il figlio per tutto il ciclo della vita in quanto avrà avuto occasione di prendere coscienza dell'importanza del rispetto delle regole per affrontare le sfide che lo sviluppo comporta.

Il genitore che intraprende l'avventura sportiva insieme al proprio figlio, si troverà nella condizione di valutare e confrontare i suoi criteri educativi e, se sarà capace di impostare un dialogo aperto, onesto e chiaro con lui, potrà anche conoscerlo meglio.

Ci auguriamo che i genitori evitino:

- *di concentrasi sui risultati piuttosto che sulla prestazione:*
- *di esagerare con le sollecitazioni e le critiche ai loro figli;*
- *di criticare le prestazioni dei loro compagni e di quelli della squadra avversaria;*
- *di promettere premi o regali in caso di vittoria;*
- *di sostituirsi o interferire con le decisioni dell'allenatore;*
- *di dare consigli durante lo svolgimento delle gare;*
- *di manifestare, ad alta voce, dissenso nei confronti degli arbitri, degli avversari e loro sostenitori.*

Ci auguriamo che i genitori:

- *offrano sostegno e supporto facendo percepire ai propri figli il valore di uno stile di vita salutare;*
- *si rivolgano direttamente agli esponenti della Società incaricati, per chiedere loro spiegazioni o per manifestare eventuali critiche o lamentele, evitando di parlarne con altri genitori per non creare tensioni controproducenti;*
- *prestino attenzione alla forma psicofisica dei figli, trasmettendo loro l'importanza della cura del corpo, finalizzata alla salute;*
- *educhino i figli ad una sana alimentazione, orientando l'attenzione non solo sulla quantità, ma soprattutto sulla qualità del cibo. Il peso - forma agevola la pratica dell'attività sportiva;*
- *sostengano i figli nell'affrontare i propri eventuali fallimenti, veri o presunti, aiutandoli a riconoscere gli insuccessi, impostando un dialogo aperto, onesto e chiaro per aiutarli a capire che non sempre sono fattori negativi perché proprio le " sconfitte " consentono momenti di riflessione utili per migliorare;*
- *si adoperino per rafforzare l'autostima da parte del figlio dimostrando apprezzamento per l'impegno, non solo durante le competizioni sportive ma anche nel suo essere regolare e costante negli allenamenti, nel suo essersi comportato adeguatamente nei confronti del proprio gruppo, nel suo essersi prodigato ad aiutare i compagni;*
- *lo aiutino ad apprendere il rispetto verso sé stesso, i compagni di squadra, l'allenatore, l'attrezzatura e verso gli spazi utilizzati;*

- *raccomandino ai figli di mantenere pulito e ordinato lo spogliatoio, di non gridare negli spazi comuni, di tenere sempre un comportamento educato, in particolare a tavola e in albergo, durante le trasferte.*

Il rapporto con i genitori e familiari dei tesserati è un capitolo che può agevolare o turbare - in maniera determinante - la vita societaria e la stessa attività agonistica. Di solito i parenti sono portati a vedere tutti gli aspetti dell'addestramento e della partecipazione alle gare solo in funzione dell'affermazione personale del loro piccolo " campione ". A tal fine alcuni non esitano ad assillare tecnici e dirigenti con sollecitazioni, raccomandazioni, pressioni di ogni tipo per ottenere un occhio di riguardo o un trattamento di favore per il loro ragazzo. E' facile intuire che da questo tipo di interferenze non possano che nascere gelosie, malintesi, scintille di malumori destinati a divenire un incendio.

Al contrario, la collaborazione intelligente dei genitori può aiutare a risolvere molti problemi se le loro attenzioni saranno indirizzate a una collaborazione discreta che anziché concentrarsi, egoisticamente, sui propri interessi e i propri problemi si orienterà, con serietà e correttezza, a perseguire obiettivi di interesse generale, così come la Società auspica.

Grosseto, ottobre 2013

Scheda di adesione

Io sottoscritto _____ *in qualità di*

mi impegno al rispetto del Codice Etico della Società.

Gosseto, _____

In fede,

Firma

_____

Verbale del Consiglio Direttivo

Associazione

A.S.D. Hiroshi Shirai Ferrara

Via Borgovado n° 3 – Ferrara

Il giorno 30/09/24 alle ore 20 , presso la sede della "Polisportiva Otello Putinati", sita in Ferrara, Via Pastro n° 2, si è tenuta una riunione del Consiglio Direttivo della Associazione A.S.D. Hiroshi Shirai Ferrara.

O.d.g. della riunione: Adozione del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva svolta dalla A.S.D HIROSHI SHIRAI FERRARA.

Ye presidente Bellomi Bruno constata la presenza dei consiglieri e dichiara valida la seduta.

Prende la parola il Maestro Soavi e rende noto che quanto sopra riveste carattere di obbligatorietà.

Prende la parola il Presidente Bellomi e richiamando quanto sopra, invita i consiglieri tutti ad esprimersi sull'ordine del giorno con sollecitudine.

I consiglieri prese visione della normativa approvano all'unanimità.

Alle ore 21 non essendoci null'altro da deliberare, il presidente Bellomi Bruno dichiara chiusa la seduta [redacted] e passa il verbale di consiglio al segretario per la apposizione delle firme.

Bellomi Bruno

Il Presidente

Fabio Colombani

Il Segretario

Il Segretario, in chiusura di riunione, provvede a redigere e stampare il presente verbale, con relativo foglio delle presenze, che viene circolato fra i consiglieri per la firma.

Sono presenti alla riunione di Consiglio Direttivo della Associazione A.S.D. Hiroshi Shirai Ferrara tenuta il 30 08 2024

PRESIDENTE BALBONI BRUNO	x
DIR. TECNICO SOAVI MAURO TESORIERE	x
COLOMBANI FABIO	x
MASETTINI MARCO	x
MACINENTI LUCA	x
SIMONINI LUCA	x